

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Istanze sopra petizioni del senatore De Cardenas — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi e per altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Parlano in favore i senatori De Fornari e Fraschini; contro, i senatori De Margherita, Luigi di Collegno, e Sauli, membro della minoranza dell'ufficio centrale — Osservazioni per fatto personale del senatore Mameli — Discorso del senatore Sclopis, membro della minoranza dell'ufficio centrale, contro il progetto ed a confutazione degli oratori che parlarono in favore del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza del seguente sunto di petizioni.

DI FAGNOLO, segretario, legge:

2027. Diversi abitanti dei comuni di San Martino Perosa, Cintano, Lessolo, Traversella, Tina, Chiaverano e della borgata di La Villate, provincia d'Ivrea, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sporte al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

2028. Ventisei abitanti della città di Genova domandano al Senato che voglia rigettare il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

DE CARDENAS. Fra le petizioni il cui sunto ci era stato comunicato giorni sono v'era quella segnata dal n° 1974, mediante la quale le canonichesse Lateranensi dimandano di essere reintegrate nel loro chiostro.

Ora che sono cessate quelle cause straordinarie per cui, al dire del Ministero, il chiostro dovette essere temporariamente occupato, questa petizione, da quanto mi consta, non è ancora stata comunicata all'apposita Commissione; dimanderei che fosse comunicata, perchè possa essere riferita a suo tempo.

A proposito di petizioni, mi permetterei di dimandare al signor ministro guardasigilli se si è occupato di quella segnata col numero 1613, la quale venti giorni fa gli era stata trasmessa coll'incarico di ordinare un'inchiesta giudiziaria: vorrei sapere se questa inchiesta è stata fatta; e se lo è lo invito a volercene far conoscere il risultato.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado aderisco al desiderio manifestato dal senatore De Cardenas di conoscere quale sia il corso che ebbe la petizione trasmessa alcuni giorni sono al Ministero di grazia e giustizia.

Io non l'ho ricevuta immediatamente, ma cinque o sei giorni dopo la deliberazione che era stata presa dal Senato. Mi recai a premura di trasmettere le carte a Casale da cui

dipende il territorio dove ebbero luogo i fatti lamentati in quella petizione, ed ho fatto le più vive istanze perchè sollecitamente si procedesse all'inchiesta, e appena avrò contezza del risultato, non mancherò certo di darne ragguaglio al Senato.

PRESIDENTE. In quanto alla prima richiesta mossa dal signor senatore De Cardenas, debbo osservare che l'esame della petizione di cui parla è subordinato necessariamente alla sorte che toccherà alla legge la quale si discute anche oggi giorno; per conseguenza pare che sia almeno prematura la trasmissione di questa petizione alla Commissione delle petizioni, sulla quale non si potrebbe prendere alcuna conclusione, prima che il Senato si determini sulla questione che da alcuni giorni ci occupa.

DE CARDENAS. Mi rimetto alle osservazioni del signor presidente.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. Continuandosi la discussione generale sulla legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, la parola è accordata in primo luogo al signor senatore De Fornari.

DE FORNARI. Dimando indulgenza al Senato se, trovandomi nell'impossibilità di leggere, sono obbligato a parlare con poca attitudine, in guisa che non posso molto confidare di me stesso; perciò, ripeto, mi raccomando all'indulgenza della Camera.

Il Senato è stato già informato nella precedente seduta, come io avessi avuto intenzione di proporre la *divisione* della legge in due parti; e come ne fossi stornato allora, dacchè l'onorevole signor presidente non consentivami l'iniziativa della parola, obbiettandomi che la divisione non fosse proponibile se non dopo chiusa la discussione

generale, ed *in limine* di procedere alla discussione degli articoli.

Fin d'allora io riconobbi inopportuno il perseverare in quel divisamento, il quale non era veramente inteso che a migliore schiarimento della materia, senza esservi precisa necessità di tal divisione; perchè si sarebbe in questi forse venti giorni continuamente discusso in un senso generale senza la previsione di tale proposizione; lo che non avrebbe fatto che sempre più imbrogliare la materia e forse accrescermi quei dissentimenti che era stata mia intenzione di evitare, quali pur troppo eransi manifestati così inconciliabili nel senso pur sì ristretto dell'ufficio centrale; temendo io che per la complicazione di materie assai disperate e dipendenti da principii diversi, fosse in fine per avvenire che nella votazione, l'uno essendo avverso ad una parte, l'altro ad un'altra, non risulti maggioranza per alcuna, e riescasi invece ad una reiezione totale; ciò che mi pareva un grande inconveniente.

Io dunque nuovamente lo dichiaro, ho rinunciato al divisamento della divisione: però, siccome i motivi che si applicavano ad essa sono identici a quelli che si applicheranno alle diverse parti della legge stessa, così mi prevarrò dei medesimi argomenti.

Signori, due sono le serie destinate a soppressione nel progetto di legge che ha già per sé l'approvazione dell'altro ramo del potere legislativo con una grande maggioranza, e con la presunzione che l'opinione del paese sia in accordo per quella soluzione.

L'una è contemplata dall'art. 1°; l'altra dall'art. 4°, colla sequela delle disposizioni che si contengono nell'art. 15.

La prima serie di soppressione è quella delle corporazioni religiose; la seconda è delle *collegiate* e dei *benefizi di patronato laicale*; con le disposizioni poi contenute nell'articolo 15 per l'imposta e quota di soccorso; determinata quest'ultima serie di soppressioni da motivi puramente, o quasi d'interesse finanziario, nella quale serie è notevole comprendersi quella de' *benefizi di patronato laicale*, materia che a me sembra del tutto eterogenea, da trattarsi in tutt'altra forma, e altre competenze *ad instar* dei fedecomessi, e come interesse di privata famiglia.

Mi occuperò principalmente della distinzione tra le corporazioni religiose e gli altri stabilimenti, cioè le *collegiate* ed i *benefizi di patronato*.

Ma prima di trattare delle differenze più essenziali, giova qui osservare che una ve n'è speciale, e pure da non omettersi.

Io credo che le corporazioni religiose non sono parte integrante né essenziale o permanente della Chiesa nazionale e del clero che vi è addetto; invece reputo siano parte riconosciuta del clero e della Chiesa nazionale gli stabilimenti di cui all'articolo 4°, cioè a dire le *collegiate* ed i *benefizi di patronato laicale*.

Infatti, le corporazioni religiose cosa sono? Stabilimenti spontanei, isolati, esteri, la più parte ospitati nel regno, ma perituri o per espulsione, o per soppressione, o per estinzione, e in conseguenza non si può dire siano permanenti, quindi neppur parte da riconoscersi integrale della Chiesa e del clero nazionale. Laddove le *collegiate*, siccome sono stabilite con fondazioni permanenti, meno il caso di soppressione legislativa, sussistono come tutto il resto degli stabilimenti della Chiesa nazionale.

Questa differenza mi pare assai di per sé importante per autorizzare la soppressione dell'una serie, e non parificarvi l'altra. Può esservi opportunità per le *collegiate*, per i

benefizi di patronato laicale, mentre per le corporazioni religiose non vi è solamente opportunità, ma vi è una convenienza assoluta, una necessità, e motivata volontà decisa governativa di sopprimerle.

Venendo a discutere ora le differenze più decisive, faccio osservare che i motivi che si applicano alla soppressione delle *collegiate* e dei *benefizi semplici di patronato laicale* sono di un ordine assai meno grave, non implicant nocive conseguenze, e tutt'al più d'opportunità, e infine precipuamente d'interesse finanziario; quanto ai *benefizi di patronato laicale*, come già notai, sono di un interesse privato e da trattarsi separatamente.

Ma quanto alle corporazioni religiose, la soppressione dipende da tutt'altri principii e motivi. Secondario affatto è l'intento finanziario, od assai lontano ed equivoco almeno per i primi tempi, perchè bisognerà pagare le pensioni, realizzare il valore dei beni in favore delle finanze, il che costerà certamente e ritardi e ripugnanze e sacrifici.

Ma vi sono delle ragioni sociali, morali e politiche di ben altra importanza che consigliano, che quasi rendono indispensabile la soppressione delle corporazioni religiose; si possono applicarvi temperamenti, ed io sono primo ad invocarli e desiderarli.

La loro esistenza, già nei tempi andati, implicava inconvenienti gravissimi, ma meno, nelle circostanze d'allora, avvertiti ed influenti; la gravità dei quali è immensamente conosciuta nella nuova situazione di questi tempi, e del paese nostro segnatamente, nella via di generali riforme di cui abbiamo alfine l'opportunità ed in cui siamo impegnati, ed a cui non dobbiamo rinunziare sotto immensa responsabilità e pericoli in avvenire.

Codesti inconvenienti, io dico, sono di un ordine insieme sociale, morale, politico, e politico supremamente. È socialmente, moralmente nociva l'esistenza quale è fatta di codesti stabilimenti, gli uni più o meno degli altri, in quanto che quelli specialmente degli uomini attirano gran numero di individui dalla vita operosa, civile, sociale, utile, laboriosa, il che vuol dire veramente lodevole, conforme al vero spirito della buona morale e della religione anche, gli attirano da tutte le diverse condizioni sociali, quali per evitare le fatiche a cui sarebbero nati, quali per fuggire a domestiche discordie, o per nativa disposizione all'egoismo, al quietismo, quali per le allettative di una facile elevazione ed agi anche e considerazioni; insomma per vocazioni fazzie troppo spesso più che veramente pie e religiose.

Quanto ai monasteri ed agli stabilimenti per le femmine, vi sono altri e gravi inconvenienti. Pur troppo succede che per favorire i maschi, le femmine sono sacrificate; pur troppo succede che le femmine non informate delle cose del mondo nella loro prima gioventù, sono sedotte da un'effimera vocazione, e sono poi infelici rassegnate, e più infelici ove nol fossero.

Io credo che ben molti di noi avranno memoria di simili deplorabili esempi nelle loro relazioni, o per averne udito tristi racconti.

Io so che di ben molti ebbi notizia in mia vita, e conservo ricordo; di due fatti m'induco a farvi breve, ma penoso racconto. Il primo, già antico, sebbene del mio tempo, e di cui può far testimonianza quel nostro collega testè venuto alfine tra noi, egregio mio concittadino, e da quasi mezzo secolo ottimo amico, oppugnatore lo temo, egli, di questa legge pure con i desiderabili miglioramenti necessaria.

Questo primo fatto fu di un comune altro amico, egregio uomo, dottissimo magistrato, il quale era felicissimo marito e padre, ma di una sola figlia diletta. Perdè la consorte, e dovè concentrare tutte le sue gioie e speranze nella figlia, ma poco tempo passò che questa dichiarò una irresistibile vocazione e volontà di ritirarsi in un monastero e dei più rigidi, fondato, ah! tale soverchiamente, da una antica di mia famiglia, ove solo una volta l'anno per breve momento possono le reclusse vedere i parenti; dovè piegare l'infelice padre a quella decisione crudele, e ne fu infelicissimo. Poteva dire come quell'antico nel limbo di Dante: — Privi di speme, di desio vivemo. — Ma no, egli non più viveva che di dolore, e di dolore dopo breve tempo moriva. La figlia si sarà confortata del rimorso.... perchè più presto il padre fosse salito al paradiso dei padri infelicitati.

Il secondo fatto è più recente: esiste ancora una famiglia in cui viveva padre, madre, figlio e sei figlie. Le sei figlie sono state in poco tempo collocate in rigidi ordini monastici, e tre sarebbero attualmente trovate nello stabilimento torinese delle Sacramentine, e le altre in monasteri di Genova. Il padre morì, e nessuna delle figlie potè assistere il padre morente; nessuna potè consolare e tenere compagnia alla vedova madre.

Questi sono due fatti; ma credo che centinaia e migliaia nel tempo sen potrebbero citare non meno deplorabili, e quando pure meno frequenti talora avvengano, basterebbe dei pochi a provare che queste istituzioni, tuttochè in sè stesse e nel loro personale lodevoli, rispettabili ed intese a vita pura e religiosa, esercitano al di fuori sinistre e nocive influenze, e producono funesti effetti all'ordine e sociale e morale, e politicamente quindi anche intollerabili.

Ma soprattutto, signori, è ancora pur troppo provato e vuolsi seriamente considerare che sotto l'aspetto politico esse sono tutt'altro che innocue, ed anzi sono di fatale influenza e possono divenire pericolose, avversando le nostre riformate istituzioni e la intiera autonomia che aspiriamo a ricostituire.

Egli è perchè molti di questi ordini, e i più numerosi e più dotti, e quindi potenti ed influenti, professano di essere indipendenti dal Governo locale, e professano pure (e gli onorevoli membri dell'Episcopato, che han sede con noi in quest'aula, potrebbero forse darcene maggior notizia) di esserlo dalla gerarchica autorità loro.

Io ne ho avuto qualche prova mentre era direttore generale del debito pubblico; poichè lorquando venivano a domandarmi di disporre delle loro rendite, ed io avendo obbligo di esigere una competente autorizzazione, essi il più delle volte declinavano dal ricorrere all'una ed all'altra autorità, e talora rinunziavano piuttosto all'operazione, o finalmente espescavano certificazioni dalle curie vescovili per dimostrarsi legittimamente dipendenti ed autorizzati dai loro superiori esistenti all'estero.

Ad ogni modo il fatto è che la maggior parte di tali ordini derivando dall'estero, i loro stabilimenti nel paese nostro si mantengono sotto l'assoluta dipendenza dei loro superiori, all'estero soggiornanti, in Roma segnatamente, presso quella Corte pontificia, ivi già in alto loco aspiranti a promozioni maggiori, e un giorno forse alla supremazia, per conseguenza ligi dei principii della Corte romana, la quale non è solamente quella di un Papa, ma di un sovrano egualmente potente del nostro in Italia, di un sovrano che è più potente in grazia delle due influenze che riunisce e del duplice interesse che ha; in conseguenza io ravviso che questi stabilimenti così numerosi, così ricca-

mente dipendenti dai loro capi residenti all'estero, non possono a meno di essere nocivi, legati come sono, o per gli stessi loro voti perpetui, o per la cieca obbedienza che professano ai loro superiori, e per l'influenza reciproca che esercitano uno coll'altro; sono pericolosi, ed a ragione, sospetti d'avverse influenze, almeno nel nostro paese, specialmente in questa circostanza in cui abbiamo riconquistata una facoltà di ritornare ai veri principii sociali, e che siamo per tutti i sensi contrariati in questa nuova carriera, la quale gli onesti e i dotti ed abili o professano, o dovrebbero professare di favorire.

Ma dopo avere per motivi di ordine sociale, morale ed eminentemente politico, inoltre dimostrato, e lo dichiaro con mio intimo convincimento che non solo è conveniente, ma indispensabile, e tanto più nella nuova nostra posizione acquistata di liberali istituzioni, e pur tuttora contrastata dai nemici delle liberali idee, queste agglomerazioni monastiche, comunque in sè stesse e per loro istituto innocue ed anzi lodevoli, debbano come grandemente nocive negli estrinseci rapporti ed effetti in un modo o in altro che sia a determinarsi, scomparire, quali almeno ora esistono, ossia essere disciolte; è d'uopo tuttavia che mi faccia carico di dimostrare che diritto siavi per parte dell'autorità governante, nel lato senso ben inteso anco legislativo e presso noi costituzionale, di sciogliere ed anche espropriare codeste esistenti corporazioni; resta dunque a trattare altresì la questione di proprietà.

Anziano magistrato, ormai decorsi essendo ben nove lustri da quando era avvocato generale presso la Corte imperiale di Roma sotto l'impero francese, avendone cessato nel 1814, avrei quasi obbligo di emulare i colleghi dottissimi ed eloquentissimi che già in quest'aula hanno trattato tale questione favorevolmente al sistema del progetto di legge, e, come a me pare, vittoriosamente a fronte degli oppugnatori del progetto; ma, signori, da quell'epoca tornato alla più ristretta, ma mia italiana patria, essendo invece stato lanciato in altro ben importante ma non più attivamente in quella così sublime della magistratura, debbo riconoscermi e confessarmi d'assai inferiormente competente. Pur rivestito di competenza ora legislativa, non debbo omettere di aver studiato questa legale parte ancora della questione, e giustificare le mie convinzioni anche sotto questo aspetto.

E già, con tale previsione, ho nella preparatoria parte del mio discorso ragionato che le corporazioni religiose non già sono a qualificarsi porzione riconosciuta essenziale integrale nè permanente, dalla Chiesa nostra nazionale e dal clero adottate, essendone solo un accidentale e precario accessorio, per non dire una superfetazione; e ciò vi prego, signori, a questo punto di riconoscere e ritenere come influente la sua parte nella questione.

E venendo più appositamente a chiarire di tal questione l'applicabilità a codeste corporazioni, parmi facilmente evidente che affatto inapplicabili ad esse siano le teorie, le qualità della vera acquistata proprietà, quali, senza distinguere, e solo perciò con apparente vantaggio, ma illusorio, da pur dottissimi fra gli oppugnatori della legge.

Che infatti sono codeste associazioni composte e proseguite da individui che vi si ascrivono, forse anche tramutabilmente da uno ad altro stabilimento dell'ordine stesso, con ragione soltanto a vitalizia manutenzione in convivenza comune; del resto quanto alla proprietà che lo stabilimento possiede senza che gli individui vi abbiano ragion'altra, che corrispondentemente al vitalizio diritto

alla convivenza e manutenzione, e senza applicazione della trasfusione in individualità della universalità del diritto, non avendo in questo senso regolato le cose (1).

Signori: io mi sono contentato per tutta erudizione, in questa mia trattazione, dell'ovvia ricerca nelle opere di uno scrittore, la cui autorità del resto è stabilita ovunque, e non sarà ricusabile; il Merlin, già lungamente procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione durante il regno del primo Napoleone.

Ed ecco ciò che in proposito delle comunità religiose di cui si tratta è trovato nel celebre suo *Repertorio* alle parole *Main-morte — Gens de main-morte*.

« On appelle *Gens de main-morte les communautés, les corps et les établissements publics, dont l'existence est perpétuée par la subrogation toujours successive des personnes qui les composent, ou les administrent.*

« *Tous les gens de main-morte, à la seule exception des communautés des habitants, ont cela de commun, qu'ils ne peuvent exister que par l'autorisation de la loi, et que la loi peut, quand il lui plaît, les anéantir, en leur retirant l'autorisation qui leur avait été d'abord accordée.*

« *Ils ont encore cela de commun sans exception quelconque, qu'ils ne peuvent acquérir aucun immeuble, aucune rente leur particulière, s'ils n'en ont préalablement obtenu la permission expresse du souverain.*

« *Ces deux règles n'ont pas toujours été observées avec le soin que commande l'intérêt de la propriété; il a fallu des lois sévères pour les remettre en vigueur.* »

Giova qui riferire altresì quello, che è del pari trovato in quel *Repertorio*, all'articolo *Église*.

« Non seulement en qualité de sujets, ils (les fidèles) doivent la soumission la plus entière aux lois, ordonnances et réglemens des souverains, sous la domination desquels ils vivent, mais ils doivent aussi, comme membres de l'Église, et dans l'ordre de la religion, respecter ce que les princes ont établi pour le maintien du culte, de la discipline, et même de la foi, de l'Église, et pour l'administration, la dispensation et la disposition de ses biens. C'est surtout sous ce rapport qu'est vraie et incontestable la maxime souvent répétée, et qui ne peut pas être trop, que *l'Église est dans l'État, et non pas l'État dans l'Église.* »

Il procuratore generale Merlin, sulle venerate orme del quale io m'incamminai nella mentovata mia età prima, ben augurata, e spesso dappoi con rammarico ricordata, nei riferiti articoli, o signori, non insegnava massime legislative, nè pratica subordinata macchiata da eccessi o trascorsi passeggeri della rivoluzione, come neppure avanzi del feudalesimo o d'abusivo potere dei re in Francia, ma i risultamenti temperati dal ritorno della pace e dalla reintegrazione dell'autorità. Se dettava quelle norme sotto l'influenza delle antiche e mantenute massime e regole galliane, ciò che è riferito neppure molto nè dipendeva, nè scostasi dalla ragion comune, ed anzi potrebbe dimostrarsi conforme, se non col praticato governativamente dai principi nostri compiacentemente alla Santa Sede, e in conformità de' Concordati, conformi però alle massime sempre propugnate e raccomandate dalla illustre nostra magi-

(1) Curioso risultamento sarebbe che un povero individuo, fattosi frate da ieri, da villico ed operaio che era, divenisse infine e dovesse essere riconosciuto proprietario unico d'ogni sostanza. Eppure ho veduto questa conclusione a pro dell'ultimo frate, in apposito consulto pubblicato in questa occorrenza da un dottissimo giureconsulto genovese, dal quale bensì sarei certo che, come amico, sarebbe conilarità accettato un mio *Quandoque bonus dormitat Homerus*.

stratura; e d'altronde ciò da secoli dura praticato senza contrasto e tanto meno riprovazione, e la Francia non ha cessato di essere la cristianissima e campione anche attualmente a sicurezza del trono pontificio; laonde non è credibile nè ammissibile che adoperando due pesi e due misure voglia il comun primo Pastore trattar noi e turbare la calma e sostanziale concordia con che fra tante difficoltà mantieni e prospera il rigenerato Stato nostro.

Nè, signori, è solo dalla Francia che troviamo esempio e giustificazioni, e fondata speranza di essere trattati egualmente. La mia longevità mi pone in grado di attestare i beni immensi che, con massime e condotta eguale a quel che noi operiamo e vogliamo mantenere a tutela e vantaggio della nostra autonomia, primo, forse, o solo secondo al fratello imperatore, ma di lui tanto migliore, prodigò alla Toscana, ove allora io avevo sede di studio, ed ho sempre conservato amicizie e reciprocità d'auguri, e sebbene per quella bella parte d'Italia le circostanze e cause di progresso o regresso siano stranamente volte a rovescio dei tempi, pur sempre sussistono le ameliorazioni introdotte da Leopoldo I, sebbene tanto osteggiate da chi più tutelarne dovrebbe, ma dal buono spirito pubblico e dalla memore riconoscenza propugnate; e là pure non vediamo che come contro noi e le medesime tendenze nostre siansi opposti ostacoli in ogni maniera, e indiritti non meritati rimproveri e malauguri e quasi minacce.

Ma, onorevoli colleghi, piegando ora alla necessità di concretare alfine i primi risultamenti di questa preliminar disussione e trarne le conclusioni ch'essa abbia potuto almeno maturare e rendere probabili, io credo potere in mia coscienza e dover manifestare, salvo migliore consiglio, la mia adesione ai principii legislativi a cui s'informa il progetto di legge; e principalmente per gli esposti motivi, riguardare come indispensabile la eliminazione allo stato delle cose pronta e totale delle comunità religiose, come, sebbene in sè stesse innocue, e nei ragionati limiti anzi lodevoli, nelle influenze e tendenze a gravissimi e funesti effetti dipendentemente dallo intrinseco e da' rapporti che lor si collegano.

E tuttavia desiderare ed invocare l'impiego di tutti i riguardi e temperamenti che in favore del personale una tale radicale decisione richiama.

Siatmi permesso di anticipare una mia speranza, sebbene sia prematuro lo svolgerla. Il rimettere la totale soppressione alla tarda via della naturale estinzione, mi appare possibile, come sarebbe rimedio agli inconvenienti della soppressione immediata: ma codesto intento, il quale si accosterebbe alla opinione emessa da una delle minoranze nell'ufficio centrale, non mi appare ammissibile, se non alla condizione *sine qua non*, di ottenersi ad un tempo la emancipazione di questi stabilimenti dalla dipendenza ed influenza estera, restituendoli alla naturale dipendenza del Governo locale per il temporale, e dell'Episcopato quanto alla disciplina ecclesiastica.

Questo risultamento dovendo dipendere non tanto dalla buona distribuzione del personale delle corporazioni, quanto dall'abolizione che esse fossero per ottenere dalla Santa Sede, e dai superiori presso essa, avrebbe il vantaggio di traslocare la responsabilità degli inconvenienti che noi primi lamentiamo nella necessità della soppressione immediata sotto la decisione favorevole od avversa della superiorità che, indipendentemente da noi, avesse a deciderne.

PRESIDENTE. Per avvicinare, come si è fatto finora, gli oratori delle diverse opinioni, forse converrà lasciare la

parola al barone De Margherita, quantunque il senatore Fraschini sia il primo iscritto.

Il senatore Fraschini avrà la parola immediatamente dopo.

DE MARGHERITA. Nutro, o signori, piena, e cred'io, non infondata fiducia di avere, mercè le cose da me dette nel precedente discorso, cui vi piacque di porgere benigna attenzione, posto in sodo il mio assunto, quello cioè di mostrare la proposta legge inaccettabile, come attentatoria a quella legittima proprietà che alla Chiesa assicurano le disposizioni del Codice civile e le garantisce l'articolo 29 dello Statuto.

Le dottrine che ho poste innanzi altro non sono se non lo schietto portato dall'intimo mio e profondo convincimento, non potersi cotal legge sancire, senza farsi complice di una solenne ingiustizia che si commetterebbe a danno della Chiesa, la cui proprietà verrebbe a risentirne gravissima offesa.

Ma non tardarono ad insorgere oppositori alle dottrine per me addotte a sostegno del mio tema. Potendo però quindi nascere in taluni il dubbio (nè ciò deve recare meraviglia in tanta disparità di pareri e di sentimenti su ciò che forma soggetto della legge), che quelle dottrine siansi per me tratte fuori e quivi spacciate all'opportunità della presente discussione ed al solo fine di dar colore di verità ed accattar favore all'impugnazione della legge, mi stringe il debito di tornare per poco sul mio proposito onde ribattere, se non tutte, almeno le principali fra le difficoltà state contrapposte al sistema da me abbracciato e dal quale non saprei dipartirmi, in fino a tanto che migliori e più sode ragioni venissero a contrapporvisi.

Le altre difficoltà di minor conto, che pure vennero affacciandosi, voi le prezzere, non dubito, nella vostra alta saviezza al giusto valore.

L'appunto essenziale, io diceva nel primo mio ragionamento, che fassi alla legge in discorso, quello si è di manomettere la proprietà che alla Chiesa compete sopra i beni ecclesiastici e ciò nella doppia via, diretta l'una, l'altra indiretta, cioè mediante la sopratassa e l'abolizione di case religiose.

Ha dunque da essere cardine della discussione ed obietto precipuo della medesima il far chiaro che la proprietà, la quale dalla legge per l'additata doppia via più o meno si offende, realmente alla Chiesa compete.

Mi seguirono appunto su questo terreno gli avversari: ma che essi giungessero a toccare la prefissa meta, od io vo grandemente errato, od è gioco forza il negarlo.

Anzi io non mi perito di andare anche più oltre e di affermare francamente non potersi ciò conseguire per quanto altri raddoppi di zelo nel travagliarvisi.

Una tesi, la quale non si disviò dal diritto tramite della ragione e della legge mal si combatte da uomini eziandio ricchi d'ingegno ed in cui abbondi la scienza.

E come infatti contrastare sul serio che la Chiesa abbia la proprietà dei beni ecclesiastici a fronte degli articoli 418 e 436 del Codice civile; il primo dei quali dichiara essere i beni o della Corona, o della Chiesa, o dei comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati, ed il secondo regola l'amministrazione e l'alienazione dei beni della Chiesa, dei comuni, delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti, sottomettendo, rispetto alla Chiesa, siffatta amministrazione ed alienazione alle forme ed alle regole che le sono proprie; il che vale altrettanto che dire, non potersi amministrare ed alienare i beni della Chiesa se non nelle forme dalla Chiesa stessa stabilite?

Il riconoscersi che fassi dai divisati articoli esservi nello Stato beni della Chiesa da amministrarsi ed alienarsi secondo le leggi ecclesiastiche, toglie l'adito ad ogni contestazione in proposito.

Se non che riproduconsi qui dai fautori della legge le tre note obiezioni, tratte l'una dall'essere questa proprietà della Chiesa collettiva, non individuale, dallo spettare esse proprietà non alla Chiesa ma sibbene ai singoli benefizi e stabilimenti ecclesiastici, e finalmente da quella supremazia che vuolsi competere allo Stato sul temporale della Chiesa.

Rispetto alla prima di tali obiezioni bastar deve a torle ogni valore legale il riflettere come la legge non distingua tra l'una e l'altra proprietà, ma entrambe le congiunga ed agguagli nell'articolo 418.

Ora, là dove la legge non distingue, è disdetto l'introdurvi distinzione di sorta; viene acconcia in questo proposito la già fatta osservazione sulla differenza che corre tra il Codice francese ed il nostro.

In quel Codice non si parla nè dei beni della Chiesa, nè di quelli dei pubblici stabilimenti.

Donde invalse colà la massima generalmente ricevuta, che la proprietà collettiva non è altrettanto perfetta che l'individuale. Presso noi invece, oltre all'essersi nell'articolo 25 (il che non si fece nel Codice francese) dichiarato per forma di ordinamento generale, che la Chiesa, i comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal re ed altri corpi morali, si considerano come altrettante persone e godono dei diritti civili, tra i quali principalissimo è quello della proprietà, questa proprietà è poi nei divisati articoli 418 e 436 specificamente e formalmente alla Chiesa attribuita come a qualsiasi privato.

Male adunque si tenta di trasferire fra noi una massima intieramente calcata sulle analoghe disposizioni del Codice francese e che non ha riscontro nel Codice nostro, contenente in questa materia ordinazioni disparatissime dalle francesi.

La quale osservazione risponde pure a coloro che non vorrebbero ammettere egualmente garantita dallo Statuto l'una e l'altra proprietà, perchè di proprietà collettiva non facesi quivi motto nissuno.

Il garantire che quivi si fa tutte le proprietà senza alcuna eccezione, dichiarandole tutte similmente inviolabili, comprende di necessità e le proprietà individuali e le collettive, sebbene non punto fossero fra loro distinte nel Codice civile: *qui dit tout, n'exclut rien*.

E tanto meno dire si potrebbe schiusa dall'invulnerabilità proclamata dallo Statuto la proprietà della Chiesa, in quanto che è verità storica, che le parole *senza alcuna eccezione* state aggiunte alla primitiva compilazione dell'articolo 29 dello Statuto alludevano espressamente a prevenire ogni dubbio che per avventura fosse per muoversi in processo di tempo intorno alle proprietà della Chiesa che il pio re voleva ad ogni costo mettere in sicuro.

Viene ora la seconda obiezione desunta dai termini dell'articolo 433 del Codice civile dove si dichiara intendersi, sotto nome di beni della Chiesa, quelli che appartengono a' singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici.

Quando non si conoscesse la ragione per cui questo articolo venne così concepito dopo un lungo studiarvi sopra, potrebbesi tenere in qualche conto l'obiezione di chi volesse arguire l'esclusione della Chiesa locale dalla proprietà dei beni che pur ivi si dicono della Chiesa.

Ma niuno non sa, che non altrimenti ivi fecesi menzione dei singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici, salvo

al fine di escludere la Chiesa universale, essendosi eziandio a quest'uopo da taluni proposto di surrogare alla voce singolare *Chiesa* quella plurale di *Chiese*.

La Chiesa (ben inteso quella parte di essa che trovasi entro i confini dello Stato) è dall'articolo 25 considerata come persona e gode dei diritti civili.

Nulla osta pertanto che la Chiesa dello Stato sia proprietaria dei beni posseduti da' suoi stabilimenti, ed è questo il senso dell'articolo 433 che vorrebbe voltare ad altro e ben diverso senso, contrario a quello che la sua storica origine gli assegna. Altrimenti mal a proposito sarebbesi negli altri articoli ed in quest'articolo medesimo riconosciuta l'esistenza di beni della Chiesa, la quale niuna, a vero dire, ne avrebbe.

Risolve per tal guisa le due prime obiezioni fattesi alla proprietà ecclesiastica, facciamo passaggio alla terza, vale a dire alla riprodottasi supremazia che alla potestà civile vorrebbe attribuirsi sul temporale della Chiesa.

Noi abbiamo di presente nel nostro patto fondamentale un codice politico dello Stato, ed ivi non è cenno di cotale supremazia: meno degli effetti ch'essa abbia a produrre a danno della Chiesa.

Nel Codice civile abbiamo veduto che la proprietà della Chiesa è pareggiata a quella eziandio dei privati, e non soffre nelle mani della Chiesa altre modificazioni, fuor quella cui i privati pei loro beni soggiacciono.

Non pretende la Chiesa di avere diritti maggiori sopra i beni, di quelli onde sui propri beni godono i privati. Quale sarebbe la ragione ed il fondamento, quale il titolo per cui a soggezioni maggiori vorrebbe sottoporsi la Chiesa per le sue proprietà? Facciasi fede di questo titolo: altrimenti sopra lo Stato che gli si contrapponga il diritto comune, cui egli non saprebbe in tal caso disconoscere e ripudiare.

S'invocano antiche tradizioni: ma queste, fossero pure quali si vengono allegando, cedere deggiono alla legislazione in vigore, la quale non si vuole applicata a fatto preterito, ma a repressione del tentativo inchiuso nella proposta legge.

Di cotale supremazia vorrebbe trovarsi la prova nella istituzione dell'Economato sui benefizi vacanti e nella disciplina dell'*exequatur*. Ma indarno.

L'istituzione dell'Economato è cosa concordata tra la Chiesa e lo Stato ed ha perciò nome di Economato, non regio soltanto ma ben anco apostolico, ed è composto di soli ecclesiastici.

Non vi ha qui adunque ricognizione dell'asserita supremazia dello Stato sul temporale della Chiesa.

Il regio *exequatur* è pur anco effetto di concordati, ove sono indicati i casi in cui vi si fa luogo e la forma da essere in tali frangenti scrupolosamente osservata.

Non è d'altronde l'*exequatur* se non una ragionevole tutela contro i danni che provenir potrebbero talora da cose decretate all'estero e da eseguirsi entro lo Stato.

Mostrata per tal modo sopra salde basi assisa la proprietà della Chiesa, a fil di logica ne conseguita non potersi tal proprietà menomare nè colla sopratassa, nè colla progettata abolizione di case religiose.

Vero è che, a rigor di termini, aspirasi colla proposta legge a disporre d'una parte delle rendite e delle proprietà della Chiesa, ma col disegno di convertirle in usi pii.

Ma non sarà per questo violata la proprietà, la quale, secondo la definizione del Codice, consiste appunto nel diritto di godere e di disporre? Non attrae a sè la proprietà chi ne vuole esercitare gli attributi?

Niuno per certo sarà così semplice da non veder chiaro che ammesso una volta il principio per cui, od a titolo della pretesa supremazia dello Stato sul temporale della Chiesa, o ad altro titolo qualsiasi, possa lo Stato trarre a sè la facoltà di disporre dei beni della Chiesa, altri ministri, meno moderati degli attuali, andranno ben più innanzi e la proprietà della Chiesa ita sarà in fumo.

Nulla del resto essendoci recato in mezzo che porti il pregio di speciale confutazione intorno alla sopratassa, meglio fia il passare tosto all'abolizione di case religiose, sopra di che alcune cose accade di aggiungere a quelle già dette.

Semplice ed affatto naturale appresentasi la cosa in faccia ai propugnatori della legge.

Il Governo francese, dicono essi, ha soppressi i conventi e confiscatine i beni: e ciò bene e legalmente fecesi. Male fecesi a ristabilire i conventi nel 1814 e peggio ancora a rendere loro i beni ch'erano divenuti proprietà dello Stato.

Di che trattasi ora, soggiungono i partigiani della legge, se non se di abrogare in questa parte, come già lo fu in più altre, il malaugurato editto del 1814, e rimettere le cose per questo rispetto nella condizione in cui dovrebbero essere tuttavia se ai nostri re avesse dato l'animo di ritenersi il mal tolto?

Racchiudesi in queste parole un encomio della soppressione dei conventi e della confisca dei beni operatasi dal Governo francese, inconsulta ed anzi invita l'apostolica Sede ed un amaro biasimo della condotta dei nostri re, la cui pietà li fe' ritrosi a giovarsi del mal tolto dal Governo cui succedevano.

Se con questo genere di argomentazioni si possa arrivare al punto di giustificare la presente violazione della proprietà ecclesiastica, io lascio al Senato il farne giudizio.

Basti ripetere a questo riguardo che dai fatti antecedenti, o buoni o rei, non nasce il diritto il quale dalla legge in vigore unicamente emerge, e questa altamente parla contro l'attentato della proposta legge.

Poca cosa stimano i difensori del progetto l'abrogare anche nella parte che reintegrò la Chiesa nella proprietà de' suoi beni l'editto del 1814.

Ma non s'avvegono essi violarsi appunto con ciò quella proprietà che lo Statuto volle inviolabile? Questo è in ultimo costruito la somma della cosa.

Lungi dall'essersi bene e legalmente venuto dal Governo francese alla soppressione di conventi ed alla confisca dei loro beni, questo fu atto di violenta spogliazione in odio della Chiesa commesso dalla civile podestà.

La ripristinazione dei conventi malamente soppressi e la restituzione lor fatta di quanto restava dei loro beni fu atto di giustizia; la nuova soppressione che ora si tenta senza legittima causa altro non sarebbe che novella ingiustizia pari a quella che volle al possibile corretta la pietà dei nostri re.

Lasciati però in disparte i fatti atteniamoci al diritto che il Governo vorrebbe colla proposta legge esercitare contro le comunità religiose che ne saranno colpite, di tor loro la personalità giuridica onde poter disporre dei loro beni come vacanti.

Io metto dall'uno dei lati le ragioni da altri addotte per negare allo Stato questa facoltà da esercitarsi, non consentiente la Chiesa, anzi lei contraddicente, e suppongo che, ritirata alle case religiose la personalità giuridica, i beni restino vacanti, ed allo Stato non alla Chiesa devoluti, sebbene io creda di avere dimostrato vero il contrario. Ma

procedendo così largamente verso lo Stato, io non posso tuttavia a patto nessuno arrendermi a riconoscerli tale facoltà, scompagnata dalla prova di giuste e gravi cause che a così estrema misura il sospingano.

La concessione della personalità giuridica ai conventi fu da taluno chiamata col nome di privilegio.

Io non la credo tale per essere concessuta a tutti gli enti morali generalmente, e specialmente alla Chiesa, che si è d'ogni altro corpo morale più meritevole pei vantaggi che essa procaccia alla sola religione dello Stato.

Ma sia pur questo, se vuoi, un privilegio, possono eglino i privilegi a beneplacito del concedente rinvocarsi?

Non possono assolutamente rinvocarsi quei privilegi che sono dati in considerazione dei meriti del concessionario, nè quegli all'ottenimento dei quali vada annesso qualche fatto o compiuto, o da compiersi dal concessionario stesso.

Ora, chi può meglio della Chiesa dirsi benemerita dello Stato, cui essa procura immensi vantaggi morali col promuovere l'accrescimento dello spirito religioso nella popolazione, facendola e più costumata e più dolce ai comandamenti dell'autorità civile?

Nè mancano i fatti compiuti o da compiersi dalle comunità religiose per abilitarsi a godere della concessione, la quale in tal caso, secondo i più accreditati autori, riveste il carattere di vero ed indissolubile contratto.

Ma io non voglio nè anco spingere tant'oltre la cosa, fino a diniegare in modo assoluto alla podestà civile la libertà d'azione nell'abolire case religiose, alcune delle quali potrebbero talvolta rendersi o pericolose, o nocive allo Stato. Guardimi il cielo dal volere d'alcun che sminuire la governativa autorità che anzi voglio forte e potente.

Ma la voglio ad un tempo giusta; e tale più non sarebbe, a mio credere, quando senza il concorso di veruna legittima e grave causa scendesse ad abolizione di conventi allo Stato pienamente innocui. E se di queste cause un principe assoluto non dovrebbe rendere conto che a sè stesso e a Dio, un Governo costituzionale è tenuto a renderne ragione al Parlamento che n'è giudice, e non può sentenziare in così importante materia salvo *cognita causa*.

Fra le cause di abolizione io non posso assolutamente ammettere quella dell'aver una comunità religiosa cessato d'essere utile come in addietro al civile consorzio; non essendo questo il vero scopo dell'istituto religioso.

Il danno reale e grave che dal suo durar più avanti ne patisca la società è sola causa abile a dare il crollo alla bilancia in suo disfavore.

Una ragione, sulla quale io ebbi a fermarmi con qualche insistenza, allora quando per la prima volta ottenni la parola sulla presente legge, quella era a' miei occhi assai grave, del non comparire la domanda d'abolizione da altro motivo essenzialmente dettata, da quello in fuori di venire nell'intento di poter disporre dei beni della Chiesa.

Donde io conchiudeva essere essa legge null'altro che un mezzo indiretto di venire là dove ben si comprendeva non potersi giungere direttamente.

Ed è questo un vero non guari contrastabile.

Al che niente altro sentii opporsi se non che varrebbe l'argomento, dove il Governo intendesse di appropriarsi per tal via i beni della Chiesa, non quando la legge ha unicamente per mira il disporre nell'interesse della Chiesa medesima, convertendone i prodotti in usi pii.

Ma a ciò si è già risposto, e di bel nuovo si risponde, essere non meno violata la proprietà quand'altri che il padrone fassi a voler disporre della cosa che quando questi

interamente se l'appropria. Le cose or dette paiono più che bastanti a ribattere gli argomenti principali, stati in favore della legge recati in mezzo dai fautori della medesima.

Di quelli che sono di minor conto mi dispenserò dall'intertenerne il Senato. Trasanderò perciò quelli che si posero innanzi per togliere di mezzo l'ostacolo dello Statuto, con dire che se questo ostacolo veramente esistesse, nè anche la Chiesa potrebbe toglierlo; che lo Statuto garantisce solo le proprietà attuali della Chiesa, non quelle già da lei irrevocabilmente perdute; che una nuova legge, la quale altrimenti disponga da quanto il Codice civile stabilisce circa i beni della Chiesa, rimuove di per sè l'ostacolo dello Statuto che alla legge civile si riferisce necessariamente; che come una nuova legge potrebbe scostarsi dalle basi del Codice civile in materia di paternità, di legittimità ed altri simili, così il può egualmente in fatto di proprietà ecclesiastica.

Al che riesce ovvio il rispondere, pienissima essere la podestà della legge nelle materie civili, a condizione però che non si tocchi nè direttamente nè indirettamente allo Statuto, come farebbe la presente legge, la quale toglierebbe alla Chiesa i due principali attributi della proprietà che è a lei dallo Statuto garantita.

Sarebbe pur comodo il violare questa proprietà, se per ciò bastasse cambiare la legge che nella Chiesa la riconosce, o sopprimere le corporazioni che ne possedano i di lei beni.

Non parlerò nè anche di quel singolare assunto, per cui vorrebbe darsi allo Stato, se non il diritto di appropriarsi i beni della Chiesa, quello almeno di conseguire sopra essi il rimborso di quanto si allega essergli dalla Chiesa dovuto per più pagato, che ricevuto sui di lei beni dipendentemente dall'assetto dell'asse ecclesiastico fattosi nel 1828, che si dice allo Stato medesimo oltre misura gravoso; simile pretesione non si pose in campo dal Governo, e fu solo da alcuni dei patrocinatori della legge ultimamente accampata: nè qui sarebbe il luogo nè il tempo di discuterla.

Nè anche farò parola di quell'altro argomento con cui vorrebbe dimostrarsi elidersi fra loro le due obiezioni fattesi al progetto, dell'ostacolo che vi frappone lo Statuto e del difetto del voluto assenso di Roma, quasiché l'una di queste obiezioni coll'altra pienamente cozzasse.

Se la cosa si opera senza il consenso di Roma è violata la proprietà della Chiesa ed osta lo Statuto. Se Roma consente non v'ha più violazione di proprietà ecclesiastica e tacesi lo Statuto. Ecco la risposta.

Meno ancora mi darò pensiero di rispondere a quanto si venne dicendo, che la religione non impone i frati, che questi non appartengono alla gerarchia ecclesiastica, che come si potrebbero sopprimere comuni così si possono parimenti sopprimere conventi, la cui civile creazione è pure opera della legge.

La religione non impone i frati, ma riconosce utile ai fedeli la loro istituzione: tanto basta perchè non vi tocchi lo Stato senza grave e giusta causa.

I frati non appartengono ad una gerarchia ecclesiastica: a nulla monta, essi costituiscono uno stabilimento ecclesiastico.

I comuni non possono disciogliersi; non è per essi possibile se non l'aggregazione ad altri comuni, o la disgregazione da questi: il che si effettua salva sempre la proprietà a chi spetta. Dunque l'esempio è mal preso, ed a nulla conchiude.

Signori, io mi penso di avere perorata la buona causa,

nè posso dipartirmi dalla presa risoluzione di respingere la legge e più ancora di essa il principio che l'ispira e da cui s'informa.

Se il tenore del progetto potesse spiccarsi dal principio che vi domina e che esser può apportatore di disastrosissime conseguenze, io non sarei forse nel numero degli oppositori.

FRASCHINI. Signori senatori. Dai dotti ed eloquenti discorsi degli onorevoli senatori che sin qui presero parte alla discussione del progetto di legge che da vari giorni ci occupa, io mi sono convinto che la grande maggioranza dei medesimi conviene in questi tre principii che reputo cardinali per la risoluzione delle questioni che lo stesso progetto ha sollevate; si riconosce cioè:

1° Che i beni denominati dal Codice civile *beni della Chiesa* sono quelli che appartengono ai singoli stabilimenti ecclesiastici i quali soltanto godono della personalità civile, esclusa la Chiesa universale;

2° Che i corpi morali in generale ed in particolare gli ecclesiastici stabilimenti non hanno esistenza legale, salvo in forza dell'autorizzazione dal supremo potere civile accordata alla loro creazione od alla loro introduzione nello Stato;

3° Che quella stessa autorità suprema, esercitata ora nelle forme e nei limiti che lo Statuto prescrive, ha la facoltà di rievocare le date autorizzazioni, ossia sopprimere i detti stabilimenti.

Dico che questi tre principii, che io pienamente adotto, sono dalla maggioranza dei detti oratori riconosciuti, ed aggiungo che unanime è, quanto ad essi, l'opinione del vostro ufficio centrale.

Il solo dissenso che havvi tra gli onorevoli membri che lo compongono riflette all'estensione che dar si debba alla terza proposizione, la quale non è che il corollario delle due prime.

Due di essi che oppugnano l'intero complesso del progetto di legge ed ai quali si uni il terzo che non l'oppugna che in parte, vogliono che cause di necessità maggiore richiedano l'abolizione dei detti stabilimenti, ossia corporazioni religiose, vogliono cioè che per far cessare la personalità civile legalmente concessuta ai corpi morali esistenti nel territorio dello Stato, v'intervenga una causa imputabile all'indole propria del corpo morale che si vuole sopprimere od agli atti degli individui che lo costituiscono; in altri termini vogliono che questo corpo morale sia divenuto dannoso.

Per l'opposto gli altri due onorevoli membri dell'ufficio centrale, i quali propugnano il progetto di legge, salvo quelle modificazioni che si riservarono di proporre in via di emendamenti, esaminandolo dal lato del giusto e della convenienza, credono che la personalità civile degli enti morali anche ecclesiastici, come pura concessione del potere civile, può da questo essere modificata o ritolta ogni qual volta ravvisi cessate le ragioni di pubblica utilità che lo avevano determinato a concederla, ovvero altre considerazioni d'interesse sociale gli impongono di così provvedere.

La differenza adunque tra l'opinione della maggioranza e quella della minoranza dell'ufficio centrale sta essenzialmente in ciò che i primi non credono sufficienti le cause che il Ministero accenna di soppressione di alcuni degli stabilimenti religiosi, ossia di alcuni dei conventi e monasteri esistenti nello Stato; e gli altri le ravvisano bastanti per richiederla. L'apprezzare il valore di tali cause non può andare intieramente disgiunto dall'idea che ciascuno

può avere della pubblica opinione sul merito della proposta legge, e sulle conseguenze che adottandola saranno per derivarne.

Guardiamoci, o signori, dal fare un gran caso delle varie petizioni che vi sono al proposito pervenute; io rispetto grandemente il diritto di petizione, ma so, in una questione, come è questa, nella quale è tanto facile di confondere i diritti spirituali che appartengono all'autorità della Chiesa con quelli temporali che appartengono all'autorità civile, quanta facilità si sia avuta ad ottenere sottoscrizioni alle petizioni presentate contro il progetto di legge.

Nel mio particolare le notizie che tengo sono tali che sono convinto dell'indifferenza di molti riguardo alla legge, e che, tolto il clero, havvi nello Stato grandissima maggioranza in favore della legge medesima; dirò più ancora, che se il clero secolare, e molti fra i claustrali, fossero liberi nell'espressione dei loro voti, essi concorrerebbero d'assai ad accrescere la maggioranza.

Nè in me si è estinta la memoria della pubblica opinione che al primo apparire delle libere istituzioni che ci reggono si è manifestata per richiedere la soppressione che ora si contrasta.

Ed ultimo motivo poi non è per me di credere tale la pubblica opinione, il favore che il progetto di legge ottenne dalla grande maggioranza nell'altro ramo del Parlamento, dove siedono le persone che per le loro relazioni locali meglio di ogni altro ponno farne testimonianza.

Se la pubblica opinione, la maggioranza cioè dei cittadini che formano la nazione, è tale quale io la credo, non havvi conseguenza funesta o triste a temere dall'adozione della legge; e qualunque siano attualmente i poco consolanti presagi, e, se mi è lecito il dirlo, le rispettose minacce che dal clero, od al nome del clero si fanno, io nutro ferma speranza che quando fosse sancita la legge, i ministri della religione e della pace sarebbero i primi ad usare i mezzi che sono in loro potere perchè non fosse turbata.

Scusate, o signori, questa breve digressione: essa non mi parve estranea affatto al punto in cui era di parlarvi della maggiore o minore gravità delle cause che i membri tra loro dissenzienti dell'ufficio centrale, richiedono, acciò senza lesione della giustizia si possa divenire alla soppressione di corpi morali ecclesiastici; punto di questione al quale m'affretto di far ritorno.

E qui mi occorre tosto di richiamare alla vostra mente che la maggioranza formatasi nell'ufficio centrale esordì nella relazione con riconoscere essere verità dimostrata che una migliore e più equa ripartizione dei beni ecclesiastici è necessaria non meno nell'interesse vero e positivo dei servizi che riguardano direttamente all'esercizio della religione cattolica, che in quello della giustizia distributiva tra i ministri della religione medesima; che una saggia e conveniente riduzione delle comunità religiose esistenti nello Stato, non che essere dannosa, sia anzi per riuscire vantaggiosa anche sotto l'aspetto religioso, poichè in tal guisa potranno le osservanze dei rispettivi istituti regolari meglio ritirarsi ai loro principii e riuscire di maggiore edificazione e di maggiore giovamento al pubblico, rendendosi così disponibile una certa qual massa di beni che potrebbe più utilmente impiegarsi a servizio del culto; che infine nelle presenti contingenze è d'assoluta convenienza che mediante proventi dell'asse ecclesiastico si giunga a far fronte a tutte le spese del culto cattolico, e vengano conseguentemente in un'epoca prossima esonerate le finanze dello Stato dall'onere del contributo di lire

928,412, cui oggidì soggiacionò. Preziose ricognizioni che parlano in favore della legge, sebbene non abbiano mossa la maggioranza che le faceva ad accordarle il suo voto, essendo stata in ciò indotta specialmente dalla considerazione che non risulti che siano divenute dannose le corporazioni religiose, delle quali si propone la soppressione.

Ma col ritardare quel grande beneficio che si riconosce dover sentire l'esercizio della religione cattolica da una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici fra i suoi ministri, e mandare ad altro tempo incerto e ben remoto l'esecuzione del mezzo che la riduzione degli stabilimenti religiosi presenta per ritrarre ai loro principii le osservanze dei rispettivi loro-istituti a maggiore edificazione e giovamento al pubblico, non è un vero danno che si arreca all'esercizio della religione, agl'istituti religiosi stessi ed al pubblico?

E non ci renderemo colpevoli noi negando di abbracciare quel mezzo che gli oppugnatori stessi della legge riconoscono atto non solo, ma l'unico ancora di porre un termine a quel danno che da lungo tempo si sente dalla religione e dalla società?

Accennerò appena all'interesse finanziario dello Stato, perchè per quanto sia evidente ed urgente, esso non mi muoverebbe a dare il mio voto alla legge, quando io la potessi credere ingiusta.

È ingiusta, si dice, perchè viola la proprietà; ma se siete forzati a riconoscere che, in certe circostanze almeno, l'autorità civile ha il diritto di sopprimere i corpi morali religiosi, confessate con ciò che trattasi di proprietà soggette a modificazioni, che in certi casi esattamente si direbbe proprietà *rivocabile*, rendete inutile ogni discussione sui veri caratteri della medesima, e riducete la questione alla pura ricerca se le circostanze che voi credete necessarie esistano di fatto.

Io credo di averne in pochi detti dimostrata l'esistenza, e non mi arresterò più a lungo su questo argomento e tanto meno su quello dei caratteri che ho attribuito alla proprietà dei beni degli stabilimenti religiosi; argomenti ai quali, se pretendessi di dare sviluppo maggiore, non potrei che ripetere le ragioni che con tanta dottrina ed acutezza d'ingegno vi sono state esposte dagli onorevoli senatori che parlarono in favore del progetto di legge, e che io dovrei temere d'infievolire quando mi attentassi a commentarle.

Passo ad una seconda questione: a chi cioè debbano appartenere i beni degli stabilimenti religiosi dall'autorità civile soppressi.

Io non esito punto a rispondere che cessando d'esistere i corpi morali, ai quali appartengono, diventano beni vacanti e spettano allo Stato, al quale incombe l'obbligo di provvedere all'onorevole sostentamento degli individui addetti a quegli stabilimenti, e sopportare i carichi ai quali questi andassero soggetti.

Contro questa mia opinione, che è pur quella degli oratori che parlarono in favore della legge, sorgono altri, i quali dopo di avere a lungo dimostrato che la Chiesa è capace di possedere a titolo di proprietà, cosa che nessuno contesta, purchè sotto il nome di Chiesa s'intendano unicamente i singoli stabilimenti ecclesiastici, interpretando il chiaro disposto dell'articolo 433 del Codice civile, il quale dichiara appunto che *sotto il nome di beni della Chiesa s'intendono quelli che appartengono ai singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici*, ma non potendo negare che il detto articolo ha avuto precisamente per iscopo d'evitare che per mezzo d'interpretazione dell'articolo 418, concepito

in termini generali, si tentasse di stabilire che la legge riconosca che i beni della Chiesa fossero di proprietà della Chiesa universale, giunsero a concludere che se i beni degli stabilimenti religiosi che si sopprimevano non possono appartenere alla Chiesa universale, appartengono però alla *Chiesa particolare*, e non restano perciò vacanti!

Ma dove è la legge che accordi la personalità civile a questa *Chiesa particolare*, che crediamo essersi voluto tale nominare in relazione della Chiesa universale, e dovrebbe in tal caso meglio forse indicarsi colla denominazione di *Chiesa nazionale*?

Essa, ci si risponde, è bastantemente indicata nel detto articolo 418, nel quale si legge il nome di *Chiesa*.

Ma il senso di questo articolo (già lo dicemmo, e non è contestato) si è stabilito in modo chiaro e preciso nel successivo articolo 433, secondo il quale, ripeteremo ancora una volta, beni della Chiesa sono quelli dei singoli stabilimenti ecclesiastici.

Non si dissimuli il vocabolo *singoli*; e se taluno vi fosse che avesse dubbi sul suo vero senso, per tranquillizzarsi potrebbe ricorrere alle profonde discussioni cui diedero luogo e davanti i Senati chiamati a fare le loro osservazioni sul progetto del Codice civile, e nel Consiglio di Stato i termini nei quali la Commissione incaricata della compilazione dello stesso Codice aveva concepite le disposizioni che ora ne formano l'articolo 418.

Presso di noi non si conosce come corpo morale avente la personalità civile la Chiesa nazionale, ossia la riunione di tutte le Chiese particolari dello Stato.

Noi non conosciamo che una Chiesa sola, la Chiesa cattolica universale: conosciamo bensì nello Stato vescovati, capitoli, collegiate, parrocchie, conventi, benefizi, cappellanie, confraternite e simili, ma ciascuno di questi non è che uno stabilimento ecclesiastico e religioso, ed essi non possono l'uno coll'altro confondersi.

Non sembrami perciò che seriamente possa dirsi che i beni d'uno stabilimento ecclesiastico soppresso debbano appartenere all'asserita Chiesa particolare ossia nazionale, denominazione puramente astratta e nuova che non ha nè può avere esistenza legale.

Adottando il sistema che ho cercato di combattere, rimarrebbe ancora a sapere chi dovrebbe avere l'amministrazione dei beni dello stabilimento soppresso: sarà certamente difficile l'indicarlo.

Almeno si fosse detto che tale amministrazione dovrebbe affidarsi al regio Economato generale: ma a ciò nemmeno si è voluto discendere, perchè l'amministrazione sarebbe stata dipendente dall'autorità laicale.

Ripeterò pertanto che, soppresso lo stabilimento religioso, i suoi beni divengono vacanti e spettano allo Stato, incaricato dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni che ho avanti accennate.

Varie cose si dissero circa il Concordato del 1828; e fra le altre si disse che quel Concordato è il titolo il più valevole ed efficace di translazione a favore della Chiesa della proprietà dei beni alla medesima collo stesso Concordato ceduti.

I beni ceduti erano quelli che avevano bensì spettato alle antiche corporazioni religiose, ma che erano divenuti nazionali in seguito alla soppressione delle stesse corporazioni, riconosciuta dal Pontefice nel Concordato del 1801.

Uno degli oratori avversi al progetto di legge, non potendo dare al celebre editto del 21 maggio 1814 tutta quella

estensione che altri vorrebbero, sembra che riconosca che al tempo nel quale il re acconsentì il detto Concordato i detti beni erano nazionali.

Se erano nazionali, ciò sarebbe una ragione per dedarne un maggiore diritto al demanio di rientrare nel possesso dei beni stati alla Chiesa col detto Concordato concessi; ed è in questo senso che più avanti ho detto che la proprietà dei beni spettanti agli stabilimenti religiosi può talvolta dirsi *proprietà rivocabile*, proprietà che per legge fondamentale dello Stato non poteva cedere, tanto meno per donazione. (Tit. II, lib. III, § 1° delle RR. CC.)

Nè se si dovesse portare la questione sul terreno dell'efficacia della cessione fatta col detto Concordato, non ci nuoverebbe la fattasi osservazione al proposito che, considerato il re qual tutore a discolpa del suo operato, si dovrebbe applicare quella legge del diritto comune che dichiara lecito al tutore di *agnoscere bonam fidem* nel trattare gli affari dell'amministrato.

I termini nei quali sono concepite le riferite disposizioni delle RR. CC. non ci sembra che permetterebbero l'applicazione della detta legge: ci pare poi che facendosi di questa l'applicazione, si dovrebbe pur riconoscere applicabile il diritto dell'amministrato fatto maggiore, di dimostrare che il tutore si è ingannato coll'*agnoscere bonam fidem*.

Ma superfluo sarebbe ogni maggior ragionamento su questa questione; si ritengano gli stabilimenti che trattasi di sopprimere come veri proprietari dei beni che possiedono: la loro soppressione però renderà i beni vacanti, e questi apparterranno allo Stato.

Il diritto di sopprimerli non può essere conteso che spetti all'autorità civile; lo dimostrarono i valenti oratori che ne trattarono in modo diretto; lo riconobbe unanime l'ufficio centrale sebbene diviso circa la sufficienza delle cause che mossero il Governo a proporre la legge di soppressione di alcuni di questi stabilimenti; e quanto a questa speciale questione penso di averne detto bastantemente, se non per convincere chi crede non essere le accennate cause sufficienti, almeno per motivare a questo riguardo il voto opposto che implicitamente darò votando, come mi propongo, in favor della legge, pronto ad accogliere quegli emendamenti che o la migliorassero, o la rendessero anche soltanto di più facile e meno increscevole esecuzione, purchè nulla si detragga ai diritti ineluttabili che nelle cose temporali della Chiesa spettano alla autorità civile, e non si sacrificino a vani timori od a lusinghiere speranze. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. L'ultimo iscritto è il senatore Luigi di Collegno, al quale accordo la parola. (*Movimento*)

DI COLLEGGNO LUIGI. Le parole significantissime dette ieri dall'onorevole nostro collega il senatore Colletti mi aprono la via ad esporvi una considerazione suggeritami dall'appello che vuol farsi all'autorità dello Statuto tanto dai propugnatori del progetto odierno, quanto da coloro che se gli dichiarano avversari.

Quel nostro collega collocato nel seggio più eminente della patria magistratura, prendendo ieri l'altro a stabilire la vera condizione dell'ordinamento nostro rappresentativo ci richiamava all'epoca delle politiche mutazioni di questa contrada. Ne mostrava egli un venerato monarca investito per li diritti più legittimi e sacrosanti della duplice autorità suprema di legislazione e di governo, il quale con atto solenne s'era indotto a dividere colla nazione la potestà sua legislativa, mentre il potere governativo od esecutivo

che dir vogliamo, riteneva alla Corona acciò fosse esercitato da ministri dei quali piena e libera si riservava la scelta. E perchè era necessario provvedere in modo certo ed irrevocabile all'attuazione del sovrano suo divisamento, promulgava perciò la Regia Carta del 4 marzo 1848, la quale, aggiuntevi le franchigie concesse in pari tempo alla nazione, forma d'allora in poi il nuovo nostro diritto costituzionale.

Da questa esposizione semplice ad un tempo ed esatta della novella nostra condizione politica non è qui il luogo di svolgere quel molto che vi sta racchiuso su quanto il monarca intese concedere ai suoi popoli.

Io intendo qui giovarmi delle parole dell'illustre nostro collega solamente per ben determinare quel che sia lo Statuto; argomento questo che ha assunto una nuova importanza tutta speciale per quel che l'onorevole presidente del Consiglio diceva in proposito del giuramento, quasi che a taluno dei senatori che non professan opinioni politiche conformi alle sue fosse tornato molesto giurar l'osservanza dello Statuto.

Badando al modo col quale le molte volte già abbiám sentito adoperarsi il nome di Statuto a sostegno delle più ardite teorie non mai messe innanzi prima delle ultime vicende politiche, dovremmo supporre un ente astratto, sussistente per sé medesimo, al quale ente decorato col nome di spirito dello Statuto ciascuno degli articoli scritti in questo debba omniamente sottostare e dal medesimo debba ricevere più stretto o più largo significato.

Vuolsi distruggere qualche disposizione precistente o qualche diritto anteriore non abrogato dagli articoli di quella Carta costituzionale? Si crea una teoria contraria che si pretende compresa nello spirito dello Statuto.

Si voglion rivochar in dubbio principii li più inconcussi sui quali si sia retta per secoli l'augusta nostra dinastia con quella saviezza che le vincolò costantemente i cuori dei sudditi e le valse l'ammirazione dei più potenti Stati d'Europa? La rinunzia agli antichi principii si proclama conseguenza necessaria dello Statuto.

Ma non siam noi, o signori, che a quell'ente astratto abbiám potuto stringerci con cieca promessa di osservanza; meno ancora di simil promessa abbiám potuto invocare Dio a testimonio, mentre ogni giuramento come richiede verità e giustizia, così eziandio conoscenza piena dell'impegno contratto.

Per noi lo Statuto non può esser altro fuorchè gli 84 articoli che ne formano l'intero complesso, e quei singoli articoli abbiám accettati con franchezza d'animo, talchè se a taluno di essi ci avvenisse, dal che Dio ci scampi, di ricusar obbedienza, a buon diritto ci assoggetteremmo all'imputazione di spergiuri.

Tale è la divozione semplice e schietta per noi professata allo Statuto, il quale appunto perchè vien da noi osservato secondo il testo preciso delle singole sue disposizioni, ogni qual volta ci occorre invocarne l'autorità, vogliam mentovare l'articolo a cui intendiam appoggiar il nostro argomento.

Se in nome dello Statuto ci vediam presentata qualche misura non conforme al magistero della Chiesa cattolica, apostolica e romana, noi ci riferiamo, all'articolo 1° che ci impone di rigettarla.

Se in nome dello Statuto si propone di ridurre una classe assai numerosa di cittadini alla condizione medesima in cui vien tenuto il paria tra i popoli dell'India, noi opponiamo l'articolo 24 che costituisce tutti i regnicoli

eguali dinanzi alla legge. E così ai divisamenti contrari alla libertà individuale, al carattere inviolabile della proprietà, al diritto di associazione, opponiamo rispettivamente gli articoli 26, 29 e 32 dello Statuto.

E a chi cercasse dimostrarci che l'intelligenza d'ogni articolo vuol essere accomodata colle esigenze dei tempi, con asseriti diritti imprescrittibili dello Stato, coll'indole d'un secolo di progresso, con supposti canoni economici e convenienze d'interessi sociali, noi risponderemmo citando l'articolo 49 che il giuramento nostro non fu di osservanza interpretativa e flessibile, ma sì di osservanza sincera e leale. Di questa prendemmo Dio a testimonio con pienezza di cognizione, la quale non si confa coll'elastica parola di progresso che associar si vorrebbe al nome di Statuto.

Un nostro onorevole collega, che presiedeva in allora il Gabinetto, così ne circoscriveva il programma in questa aula: « Lo Statuto, tutto lo Statuto, niente altro fuorchè lo Statuto. » Lo stesso ripetiamo noi, perchè in esso non possiamo lealmente scorgere altro fuori degli 84 articoli che lo compongono: questi sono che ci servono di norma e che siamo pronti, se si vuole, a giurar nuovamente nell'atto di deporre il nostro voto nell'urna.

PRESIDENTE. Esaurito il numero degli iscritti, altro non ci resta che udire i membri della Commissione, ed io accordo perciò la parola al senatore Sauli.

SAULI LUDOVICO. Signori! Non havvi sicuramente alcuno di voi che si aspetti che io voglia esaminare gli argomenti allegati contro l'opinione da noi emessa nella relazione circa alla legge concernente alla soppressione di alcune corporazioni ecclesiastiche. Lascio quest'incarico al dottissimo mio collega col quale già da lunghi anni sono congiunto di così stretta amicizia che quasi tocca i confini della fratellanza, e la cui opinione molto giovò a confermarci in quella da me concetta alla prima lettura della legge ora discussa. Mi restringo solamente ad osservare che gli argomenti usati da noi mi sembrano prevaler di chiarezza a quelli che furono prodotti dai nostri avversari. E questo pregio di maggiore chiarezza nasce da ciò che le nostre opinioni si confermano a pennello col precetto del diritto comune che vieta di nuocere a chicchessia: *alterum non ledere*; precetto di facile intelligenza, perchè scolpito nel cuore d'ogni galantuomo. E da ciò indotto, non ebbi difficoltà di abbracciare l'opinione quale in ordine alla questione che ci occupa, fu spiegata dall'abate Fleury nella sue *Istituzioni di diritto ecclesiastico* nei termini seguenti: *Les biens ecclésiastiques étant consacrés à Dieu, il n'y a aucun homme qui en soit propriétaire, ni qui puisse en disposer utrement que les canons l'ont ordonné, sans commettre un sacrilège*; e poco poi lo stesso autore soggiunge: *Les aliénations qui se firent dans le seizième siècle pour les nécessités de l'État se firent toutes par l'autorité du Pape.*

Nè credo d'aver errato accettando così fatta dottrina, tanto più che l'abate Fleury non era, come tutti sanno, nè ligio, nè troppo accetto alla Corte di Roma, come quello che era difensore geloso delle libertà gallicane.

Gli argomenti usati dai nostri avversari i quali riguardano certe sottigliezze concernenti alle proprietà collettive, alle persone fittizie e cose simili, mi paiono d'una intelligenza assai più difficile.

Non voglio esaminarne il valore, quantunque, segnando l'autorità anche degli scrittori protestanti, si possa dire che, dopo gli scompigli di cui furono cagione le calate dei

barbari, la Chiesa siasi ordinata a governo assai prima che non il potere civile sorgesse nelle diverse regioni che appartenevano in prima all'impero romano. Ma sopra di ciò io tralascio di prolungare il discorso.

Considero solamente la maniera colla quale anticamente il potere civile governavasi in Piemonte relativamente ai beni della Chiesa. Il potere civile è sempre lo stesso; ma ora esso è esercitato in diverse maniere.

Non vorrei che coll'applicare le dottrine che sono espote nella legge proposta si desse una maggiore ampliazione a questo medesimo potere civile.

Voi sapete, o signori, quanti rimproveri si fecero al Bartolo che per cortigianeria volle dare maggior estensione all'autorità imperiale e che egli ha poi ridotto nella celebre *Bolla d'oro*.

Col dare al potere civile d'oggi un'estensione maggiore di quella che non avesse anticamente si potrebbe indurre molti uomini ad avere le nuove istituzioni, non dico in quell'amore che meritano, ma a prenderle anzi in disaffezione.

Fuvi tra i nostri oppositori chi citò l'autorità di Sant'Anselmo. Mi piacque grandemente questa citazione. La vita di quel santo arcivescovo di Cantorbery, nostro compaesano, può considerarsi come una vera lezione. Si studi attentamente e si vedrà che il re Guglielmo, il quale opprimeva la Chiesa e la gravava d'imposte da digradarne anche quelle che si vogliono imporre adesso sui benefizi presso di noi, finì poi per costituire il suo reame a feudo della Santa Sede romana. Un eccesso guida all'altro, e per conseguenza io conforto ed esorto tutti quanti a tenersi molto lontani dagli eccessi, come sarebbero quelli che mi pare siansi manifestati nella proposta legge.

Sant'Anselmo poi professava questa massima che la potestà civile deve essere indipendente dalla potestà ecclesiastica; e che la potestà ecclesiastica deve essere indipendente dalla potestà civile, ma che tutte e due le potestà debbono essere perfettamente d'accordo per mantenere il buon ordine nella moltitudine. Ora ciascheduno vede quanto sia necessario in tutti i tempi, e massime negli odierni, di mantenere il buon ordine nel popolo.

Questa massima stessa fu professata da un altro nostro compaesano, cioè da Arrigo di Susa, denominato volgarmente l'*Ostiense*, il quale fu il primo canonista dell'età sua, uno dei padri della scienza canonica; ed anzi per aver molto predicato questa massima in un tempo in cui la Chiesa sembrava mirasse ad estendere le sue facultà, ebbe a ricevere qualche osservazione alquanto severa a sentirsi: ricordo che chi ebbe a scrivere intorno a questi due dottori per conforto della memoria di Arrigo ebbe ad osservare che chi spende la vita nel culto del vero, chi è schiettamente affezionato ad una dominazione qualunque non l'adula, non plaude a tutti gli eccessi in cui si mette, e che potrebbero diventare fonte di perniciosissimi effetti in pregiudizio di lei.

Io ho abbracciato siffatti pensieri, anzi ho sempre considerato come bellissima la moralità della novellina orientale, nella quale si narra come un servo fedele che accompagnava il suo padrone in viaggio usò violenza per impedirgli di commettere un furto, e gli mostrò, pochi giorni dopo, il patibolo dal quale pendeva un altro viandante che non ebbe un compagno egualmente fedele. (*Movimento*)

Oltre agli inconvenienti che noi abbiamo accennati nella relazione come conseguenze quasi necessarie della promul-

gazione di una tal legge, a me pare che si debba aggiungere ancora quello che essa metterebbe un nuovo ostacolo agli accordi desiderati colla Santa Sede.

Che questo accordo sia necessario quelli che pensano pacatamente sopra le cose nostre lo debbono riconoscere. Senza di esso il Governo è quasi sempre obbligato ad ingerirsi nelle faccende della Chiesa, ed ognuno sa che la soverchia ingerenza dello Stato nelle materie ecclesiastiche fu sempre contrassegno e spesso cagione della rovina dello Stato medesimo. Allego ad esempio tutta quanta la storia del basso impero, nella quale l'operosità del Governo in gran parte si spendeva nelle contese coi patriarchi e cogli altri sacerdoti.

Un altro inconveniente è quello che, mancando quest'accordo, si dà una specie di favore a quelli i quali vogliono introdurre nello Stato nostro diverse credenze.

Ho già osservato altra volta, che se il Piemonte non fu contaminato dai roghi dell'inquisizione e dagli orrendi supplizi coi quali i protestanti contraccambiarono altrove i cattolici ogni qual volta ne ebbero facoltà, questo si debbe all'unità delle credenze, epperò credo che si debba andar guardinghi in tutto ciò che può nuocere a questa unità di credenza; perchè quando questa unità più non esiste nascono dissidii crudeli, pei quali, al primo smuoversi di qualche aura o di qualche differenza politica, si cade subito negli orrori della guerra civile, e tutti sanno di quanti delitti e di quante crudeltà essa sia cagione.

Nella relazione abbiamo bensì parlato del pericolo che vi sarebbe d'introdurre un nuovo metodo mercè del quale il clero diventasse clero salariato, e per conseguenza dipendente dall'autorità civile.

L'opinione che io ho svolta a questo riguardo non mi nacque spontanea nel cuore; è una memoria dei colloqui avuti su questo punto con un mio amico, col quale io non ho potuto consentire in tutte le circostanze, ma che per altro era il più schietto ed il più disinteressato amatore di libertà e di giustizia. Basta che io ne proferisca il nome, perchè tutti siate convinti come egli meriti questo elogio: egli era il conte Santorre di Santa Rosa.

Potrei aggiungere ancora qualche altra osservazione intorno all'argomento che ci occupa; ma non voglio far perdere maggiore spazio di tempo affinchè ne rimanga abbastanza al valoroso sostenitore delle opinioni da me professate.

MANKEL. Domando la parola per un fatto personale.

In una delle precedenti sedute uno degli onorevoli oratori mi fece dire che avessi proposto ad imitazione l'esorbitante riforma dell'imperatore Giuseppe II: e oggi sorge un altro oratore onde redarguirmi d'aver proposto l'esempio di Guglielmo II d'Inghilterra nel secolo undecimo. Questo non è esatto.

Io accennai al re Guglielmo come un esempio detestabile da fuggire e condannare. Poichè il medesimo non sopresse, ma spogliò un insigne stabilimento ecclesiastico della massima parte dei suoi beni per arricchirne il suo patrimonio, non per provvedere alle esigenze del culto e della religione dello Stato. Laddove a noi si propone una legge per sopprimere stabilimenti inutili che da lungo tempo hanno fallito al loro scopo, e ciò per provvedere ai bisogni urgenti della parte benemerita del clero, i ministri cioè addetti al servizio parrocchiale, trovandosi lo Stato nella impotenza di provvedere altrimenti.

Si è fatto ancora l'appunto che i sostenitori della opinione da me professata fomentino la separazione dalla

Chiesa universale. Questo argomento si può con maggior fondamento ritorcere contro gli avversari, i quali vogliono introdurre un elemento nuovo, cioè quello della Chiesa nazionale che ci condurrebbe allo scisma; non potendo la medesima avere un centro proprio e speciale d'unità fuori del seno della Chiesa cattolica ed universale, madre comune pei credenti cui ci gloriamo d'appartenere, senza stabilire un principio d'indole scismatica e separativa.

SAULI LUDOVICO. Mi credo in dovere di far osservare al deputante che io non intesi niente affatto di combattere ciò che aveva detto parlando di Sant'Anselmo.

Ho detto che mi piaceva la citazione fattane che mi metteva in grado di accennare ad un eccesso in cui era caduto il re Guglielmo per avere voluto spogliare la Chiesa di Cantorbery, come disse benissimo l'onorevole preopinante.

SCLOPIS. Signori senatori, grave ufficio mi incombe, quello di riassumere una discussione in materia importante; dico di più, in materia che per mala avventura fu accompagnata da agitazione che essa naturalmente non doveva produrre.

Se io esitava nell'adempire a quest'ufficio dapprima, mi confortai alquanto dopo, avendo udito la voce di molti oratori che dividevano la nostra convinzione, ma soprattutto avendo udito due discorsi di tale al quale io già nei miei primi anni mi professavo discepolo, a cui ora m'onoro di essere collega.

I due discorsi pronunziati dal senatore De Margherita, meno una sola parte in cui da esso discordo e lo dirò, sono tali che mi paiono essere il commentario il più largo, la spiegazione la più compiuta della teoria che la frazione dell'ufficio centrale che ho l'onore di rappresentare ha esposto nella sua relazione.

Io quindi non avrò più mestieri di riandare molte dottrine, di ribattere molti argomenti; io mi riferirò a quei due discorsi i quali, io spero, vorranno essere meditati profondamente da tutti quelli i quali conscienciosi, disappassionati, come certo siamo noi tutti qui, si disporranno a mettere il loro voto nell'urna.

Ho detto, o signori, che mi doleva che il tema della nostra discussione si fosse d'alquanto appassionato per l'agitazione occorsa. Ciò ci impone un dovere, ed è di seguire un tenore molto più tranquillo di discussione. Il linguaggio della legge, il linguaggio della verità è tranquillo; nessun argomento di fuori può turbarne la serenità; se alcun che di passione s'introduce, voi potete di certo dubitare, o signori, che la verità ne soffrirà.

Riduciamo da principio ai veri suoi termini la proposizione che noi sosteniamo.

Noi sosteniamo che lo Stato ha il diritto di accordare la personalità giuridica ai corpi morali che si stabiliscono nel suo territorio. Questo diritto è inconcusso; noi stabiliamo che lo Stato ha il diritto di rievocare questa personalità; solamente noi distinguiamo due casi, ed in ciò cominciamo ad avere alcun avversario in quest'aula.

Noi distinguiamo i corpi morali, le persone giuridiche che hanno esistenza propria indipendente dalla creazione del Governo da quelli che sono prodotti dell'azione governativa.

Quanto ai primi noi diciamo che, una volta ammessi nello Stato, acquistando diritti riconosciuti, pareggiati nella nostra legislazione a quelli di tutti gli altri possessori di beni, non possono esserne spodestati se non in virtù di cause sufficienti, provate gravi.

Quanto ai secondi, che non sono che un prodotto governativo, noi ammettiamo liberamente che ad arbitrio il Governo possa sopprimerli.

Non è il caso, o signori, che io venga richiamandovi ora tutti i testi della nostra legge civile che avete già uditi ripetutamente. Non è il caso nemmeno che mi soffermi guari sul testo della nostra legge politica per ora, dovendo poscia ritornarvi.

È indubitato che la nostra legislazione pone ad un modo solo la proprietà assoluta per quei corpi morali che essa specifica, come per gli individui; per lo Stato come per la Chiesa; per i comuni come per i privati. Questo è un testo di legge; ora, secondo le regole d'interpretazione, regole tracciate dallo stesso Codice civile, non ci è permesso di alterare il senso naturale delle parole, non ci è permesso di argomentare dallo spirito di legislazioni diverse allo spirito della nostra. Noi abbiamo il nostro testo ed abbiamo anche il commentario.

Si sono fatti di pubblica ragione i documenti delle discussioni che prepararono il Codice civile: dunque non possiamo dubitare del senso che il legislatore volle attribuire a quelle parole.

Noi abbiamo il testo della nostra legge civile, il quale attribuisce definitivamente nello stesso modo, eguale per i privati, come per le corporazioni, alla Chiesa ed ai comuni i diritti civili, secondo le regole, le norme prescritte dal Governo.

Da questi due punti di partenza noi ne inferiamo che la legge civile non permette che senza una causa sufficiente (della quale causa poi dopo parleremo) si possa togliere questa proprietà, togliendo loro la personalità civile.

Noi abbiamo di più il nostro diritto costituzionale. Ultimamente in questa seduta ne venne fatta larga menzione dall'onorevole senatore De Margherita; abbiamo un articolo dello Statuto, il quale è così espresso, così accompagnato da tali indicazioni che mi pare tolga ogni dubbio quando prescrive l'inviolabilità di tutte le proprietà senza eccezione.

Quattro senatori seggono in quest'aula che firmarono lo Statuto, quattro senatori che lo compilarono sotto gli ordini del magnanimo re Carlo Alberto; a loro il giudizio se io fallisco nell'attribuire a questo articolo il vero e preciso senso che nessuna eccezione si possa fare né per ragione di proprietà collettizia, né per ragione di qualsivoglia aggiunta, ma che tutte le proprietà sono inviolabili.

Io ho udito, or sono due giorni, l'onorevole senatore Durando nell'accennare che faceva alla proposta del senatore Di Calabiana, indicare il nostro diritto pubblico dicendo che mai non si sarebbe potuto abdicare il principio della nostra ragione suprema, il principio della sovranità in materia di rapporti fra la Chiesa e lo Stato.

Certamente, o signori, nessuno meno di me verrebbe qui a raccomandarvi la rinuncia dei diritti giusti del principato.

La mia lunga carriera e quel poco di scritto che usai avventurare al pubblico, depongono in mio favore. Le mie opinioni sono conosciute, né in questa parte debbo ricredermi.

Per conseguenza io velli esaminare se per caso le indicazioni alquanto incerte contenute nelle parole del senatore Durando arrecassero qualche documento di diritto pubblico, il quale decidesse nella materia che potesse smo-

verci dall'idea del diritto di proprietà della Chiesa, quale noi l'intendiamo.

Il nostro diritto pubblico antico, poichè mi pare che il senatore Durando abbia detto il nostro diritto tradizionale, è il diritto della monarchia, il che vuol dire diritto non d'oggi, ma de' tempi addietro. E poichè spesso s'invocano le testimonianze del secolo passato, e si vuol fare paragone di quanto si operava in questa materia di discussioni tra la Chiesa e lo Stato dalla nostra vecchia magistratura, dai nostri antichi ministri e da quelli che oggidì seggono al potere, io credo bene di fissare sopra di ciò un'idea esatta. Fortunatamente non manca il documento. Tutti i magistrati che seggono qui sanno come sul principiare del secolo scorso, appunto quando fervevano le discordie nostre con Roma, re Vittorio Amedeo II e dopo re Carlo Emanuele III volessero non solamente da un lato venire alla via di giusti accordi, ma dall'altro premunire i magistrati contro le facili seduzioni e contro i volontari inganni; dettavano quei principi istruzioni ai loro magistrati, nelle quali è il corso completo del nostro antico diritto tradizionale, di quel diritto al quale certamente alludeva il senatore Durando.

Signori, in quelle istruzioni che nel secolo scorso si consideravano come una disciplina arcaica che si giurava di osservare, di cui era imposto il segreto e che in tutte le circostanze si mantenevano illese nel corso dei vari negoziati con Roma, sono divisi i capi che fissano i rapporti della sovranità civile colla sovranità ecclesiastica.

Leggiamo le disposizioni che riguardano appunto la materia cadente in questione, e così io credo poter mettere in luce il concetto dell'onorevole senatore Durando.

Dice ivi il re nell'istruzione del 28 agosto 1731, nel capo III intitolato: *Delle prerogative che appartengono al re come fondatore dei benefizi e protettore della Chiesa.* (Credo esser questa la nostra materia.) Dice dunque il re:

« Siamo poi noi protettori nati della Chiesa, ed in questo grado ci appartiene di far osservare i suoi canoni e la disciplina ecclesiastica, come anche, ove il caso lo richiegga, di promulgare leggi e regole pel mantenimento e buon ordine di detta disciplina e polizia esterna e così anche rispetto all'amministrazione dei beni temporali della Chiesa.

« Tocca altresì a noi di proteggere le persone ecclesiastiche contro le violenze e le oppressioni dei loro superiori, e viceversa di fare che questi siano ubbiditi dai loro inferiori.

« D'impedire il corso delle dottrine perniciose, scandali o tumulti ed eziandio fra regolari.

« E finalmente di promuovere con tutti i mezzi opportuni la conservazione e mantenimento dei benefizi e dei beni della Chiesa. »

Ora vedete, o signori, che in tutte queste dichiarazioni di principii che sono i soli, i veri, ai quali alludeva il senatore Durando, non vi è una parola del diritto su cui si fonda l'attuale progetto di legge: voi vedete per conseguenza la differenza che corre tra l'idea delle persone che seggono attualmente al Ministero e l'idea che avevan Vittorio Amedeo II ed il presidente Mellaredo e Carlo Emanuele III ed il marchese d'Ormea.

Io non trovando in tutta questa istruzione la più compita che esista dei diritti del principato rispetto alla Chiesa il modo in cui ci si vorrebbe oggi condurre, debbo inferirne che questo principio di diritto pubblico ecclesiastico non esista ancora fra noi, nè vi può essere stato, introdotto in

via diversa, perchè appunto lo Statuto vieta la possibilità che sia stato introdotto e che s'introduca.

Nella nostra discussione un'avvertenza vuol esser fatta, avvertenza che io credo capitale, ed è che si tratta di una legge d'applicazione. Quando dico legge d'applicazione, dico legge subordinata ai principii generali della legislazione.

Invece quando si trattasse di legge di massima, allora sarebbe il caso di vedere se ci possa essere mutazione di principii. Ciò si riferisce alla distinzione che oggi pure indicava il senatore De Margherita, fra il potere costituente ed il semplice potere legislativo.

Noi non siamo potere costituente; noi siamo potere legislativo: la legge, quale ci fu presentata, non è una legge di massima, non è legge che voglia intaccare lo Statuto, non è legge nemmeno che deroghi ai principii del Codice civile; è una legge che applica. Dunque legge subordinata, legge che non può aver vita, se contraddice ai principii da cui s'informa.

Premessa questa dichiarazione, io mi farò a scorrere alquanto le osservazioni che in contrario si addussero da vari senatori.

Voi non vi aspetterete, o signori, che io voglia ritornare sopra tutti i discorsi: sarebbe fatica per me impossibile, per voi tediosa, e l'ora inoltrata mi avverte che io debbo provvedere a me nel non essere di troppo lungo e fastidioso, e per non togliere a voi una libertà di tempo che vi è preziosa.

Comincerò dall'osservare che molti tra i nostri avversari combatterono non il nostro sistema, ma non so quale altro, perchè non l'indicarono precisamente, come si volesse negare al potere civile, all'autorità laica il diritto di provvedere su questa materia.

Si dissertò lungamente sopra la competenza civile; questa competenza è largamente ammessa da noi: noi per conseguenza, senza risalire nè a Giustiniano, nè a Teodosio, nè a San Gregorio che accennava a Maurizio, come da segretario fosse stato fatto imperatore, noi ci contenteremo d'invocare le nostre vecchie tradizioni che ci fecero nel secolo passato gloriosi e tranquilli nel paese; le nostre attuali franchigie, il testo delle nostre leggi, e tanto basti perchè la nostra competenza civile sia perfettamente costituita, sia perfettamente regolarizzata, e perchè la nostra discussione non mai trascenda in un campo di ragione canonica, dalla quale io credo dobbiamo qui tenerci assolutamente lontani; se non che l'onorevole senatore Mameli mi ci condusse forzatamente a considerare la ragion canonica, perchè egli, nel suo elaboratissimo discorso dove la facilità della parola pareggia la ricchezza dell'erudizione, egli ci parlò lungamente delle massime antiche di diritto ecclesiastico, e si riferì anche a testi precisi.

Ripeto che è a malincuore che entro in questa sfera della ragion canonica, perchè credeva che dovesse essere esclusa dalla nostra discussione, ma che forzatamente mi v'introduco, perchè agli opposti ragionamenti di un genere preciso bisogna opporre risposte di genere uguale.

Io osserverò che prendendo la cosa dal lato puramente del diritto canonico, a cui si restringe l'onorevole senatore, non imitando, sebbene in limiti assai più ristretti, il vezzo di estenderci nelle citazioni, addurremo un passo d'uno scrittore, di cui l'onorevole oratore riconosce essere l'autorità di un libro di gran rinomanza, attribuito dagli uni ad Omer Talon, e dagli altri a Roland le Vayer de Boutig, libro che si annovera fra i sostenitori dei diritti più stretti

del principato nei suoi rapporti colla Chiesa: parlo del celebre trattato *De l'autorité des rois touchant l'administration de l'Eglise*, a facciata 307 e seguenti, dell'edizione di Amsterdam del 1700 (cito anche queste piccole date, perchè fanno scorgere come ciò uscisse in tempi in cui la dottrina gallicana, le dottrine che usavano allora di chiamarsi parlamentari avevano maggior peso in Francia).

Ecco come, indotto dall'esempio del senatore Mameli, io debba invocare l'autorità del libro dianzi citato:

« Les édits qui vont à l'aliénation des fonds de l'Eglise ne peuvent être faits sans la puissance spirituelle, parce que l'Eglise étant propriétaire incommutable de ses biens, il ne serait pas juste qu'elle fût de pire condition que les autres propriétaires, dont on ne peut aliéner les biens que de leur propre consentement.... Que s'il ne s'agit que du revenu, de deux choses l'une: ou l'imposition ne se fait que par manière de quotité, comme si le roi ordonnait qu'il prendrait dorénavant le quart des revenus des biens de l'Eglise; ou elle se fait (s'il est permis d'user de ce terme) par manière de quantité, comme s'il ordonnait que le clergé lui donnât une certaine somme. Si l'imposition se fait par manière de quotité, c'est une charge qui affecte les fonds de l'Eglise, et par conséquence une espèce d'aliénation; il est donc juste encore que l'Eglise y donne son consentement, » etc.

Quando si tratta di tributi di quotità, allora si riconosce il diritto che ha lo Stato d'imporre tributi e di esigere sovvenzioni straordinarie; ma in questa parte tanto d'imposte di quote, come di diritto d'alienazione, l'antica giurisprudenza parlamentare riconosce il diritto incontestabile di proprietà nella Chiesa.

Ho parlato dei diritti della Chiesa, sono entrato in questa sfera del diritto canonico. Ora conviene che io accenni al punto di dissidenza in cui mi trovo dall'opinione dell'onorevole senatore De Margherita, ed anche da quella dell'onorevole senatore Billet.

Io non posso ammettere che in nessuna ipotesi, in qualunque caso di vacanza, i beni di comunità religiose appartengano, in caso di soppressione, ad altri che allo Stato. Questa è la nostra dottrina antica, questa è la dottrina che servì di fondamento all'elaborazione del Codice civile. Anzi, se mi permettete, o signori, facendo un po' la parte di archivista, vi leggerò un'osservazione importantissima addotta sopra questa materia dal Senato di Savoia, quando si trattava di quella locuzione *Chiesa* o *Chiese*, di cui tanto si è parlato nell'odierna discussione.

Dice il Senato di Savoia, rispondendo all'eccitamento che gli aveva fatta la Commissione di legislazione sopra il progetto di Codice civile:

« Il paraît convenable de rappeler une réflexion faite sur l'article 8, au titre premier du livre précédent, à l'occasion du terme *Eglise* employé au singulier. Le Sénat a observé que ce terme n'exprimait pas d'une manière suffisante le corps moral qui peut posséder dans l'intérêt du culte religieux et que cette expression pourrait se prendre pour l'Eglise universelle. La même expression adoptée dans l'article 22 du présent titre, pourrait, à l'égard des biens des églises et des corps religieux, présenter l'inconvénient de donner lieu au St-Siège de prétendre au droit de disposer à son gré de cette espèce de propriété.

« Les prétentions élevées par la Cour de Rome à l'occasion des biens de quelques ordres religieux supprimés dans le siècle dernier viennent à l'appui de cette observation.

« Cependant c'est de la loi du prince temporel que les Églises et les corporations religieuses tiennent la capacité d'acquérir et de posséder, c'est la même loi qui protège leurs propriétés. Sous ce double rapport ces propriétés doivent être placées hors de toute atteinte d'une puissance étrangère.

« L'article 22 énonçant que *les biens appartiennent à l'État ou à l'Église*, on peut craindre que l'on ne fasse considérer les biens possédés par les églises, comme dépendants du domaine de l'Église universelle, lorsque, à proprement parler, ces biens n'appartiennent qu'à la telle ou telle église, considérée comme corps moral, soumis, sous ce rapport, à la loi du prince temporel. »

Ed invece la Commissione di legislazione credette d'insistere sulla parola *Chiesa* con quell'avvertenza che si è indicata nella nota della relazione.

E qui pure mi occorre di fare una digressione, una digressione che mi è personale, ma che non posso pretermettere, perchè gli uomini politici, in qualunque proporzione sia la loro importanza, debbono aspirare ad essere conseguenti.

Non in quest'aula, ma in alcuna di quelle considerazioni di cui fui oggetto in questi giorni, mi si fece rimprovero di essere discorde da me stesso, d'aver propugnato una tesi nella Camera dei deputati nella sessione del 1848 che ora abbandonerei, di aver sostenuto la tesi della appropriazione dei beni all'occasione dell'espulsione dei Gesuiti.

Come vedrete, o signori, io non ho espresso altro principio che quelli che sono contenuti appunto in questo passo che vi ho letto, della rappresentanza del Senato in Savoia, ed allora quando si fece mozione nel Parlamento per l'espulsione dei Gesuiti. Ecco in che modo io presi la parola e poi la questione.

Dapprima l'espulsione dei Gesuiti di fatto non fu operata durante il Ministero di cui io faceva parte; l'espulsione di fatto dei Gesuiti fu operata dal Ministero che ci precedette; l'espulsione legale da quello presieduto dal marchese Alfieri.

Nella Camera dei deputati si era mossa una proposta dall'onorevole deputato Bixio, se male non mi appongo, per l'espulsione dei Gesuiti; ne era relatore il deputato Cornero.

In quella circostanza io feci la mia dichiarazione specifica, espressa nei termini stessi in cui l'ho fatta oggidì.

Lessi allora una parte della rappresentanza del Senato di Piemonte all'occasione della soppressione dei Gesuiti; ed ancora mi ricordo che annunziai come sarebbe stato necessario di operare prontamente una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici. Allora io parlai di venire a trattative colla Corte di Roma; ne aveva già parlato prima quando, come ministro, proponeva un concordato. Nessuno allora faceva difficoltà, tutti secondavano; tutti dicevano essere il mezzo più adatto per giungervi. Signori! Le mie convinzioni erano allora le stesse; le mantengo adesso; medesime sono le mie dottrine e medesime sono le mie previsioni.

Poche cose avrò da avvertire sul discorso detto dall'onorevole signor guardasigilli. Già l'onorevole senatore De Margherita spiegò in qual modo per noi si debba prendere la parola *privilegio*; già egli entrò in varie dichiarazioni, che mi paiono sostenere la solidità delle nostre ragioni a fronte delle osservazioni esposte in contrario. Una sola spiegazione mi occorre dare. Il signor guardasigilli si

mostrò molto preoccupato del modo con cui, quando il Governo crede che una corporazione religiosa, od una corporazione qualunque sia pernicioso, debba giustificare di questo danno, di questo pericolo. Dovremo dunque andare avanti ai tribunali?

Quest'ipotesi di andare avanti ai tribunali commosse un altro dei nostri onorevoli colleghi, il quale con molta autorità di parola ci rimproverò, dicendo che era un esempio inaudito in ogni antica e moderna legislazione. Io credevo che il mio pensiero fosse più facilmente capito. Io credevo che fosse naturale la distinzione. O si tratta di fatti positivi; una corporazione qualunque, la quale sia nociva, e che abbia dato documento preciso di questo suo danno, sulla proposta dei ministri del re, come sulla proposta di qualunque membro del Parlamento, può dar luogo ad una legge che la spogli della sua personalità giuridica. Oppure queste materie non sono così chiare, o si riferiscono ad un ordine di fatti più generico e sul quale convenga illuminare l'opinione pubblica; e allora, o signori, bisognerebbe ricorrere ad un mezzo a cui vorrei che più facilmente noi ricorressimo, al mezzo dell'inchiesta parlamentare. Questo è il solo mezzo di chiarire la verità, questo è il solo mezzo di depurare, tra l'opinione del Ministero e il giudizio del Parlamento, i fatti veri dalle preconette opinioni e dai giudizi anticipati.

Io per conseguenza non ricuserò mai questo mezzo al Governo quando credesse che si dovesse venire alla soppressione di corporazioni.

Signori senatori! Nei tempi attuali, al grado di civiltà in cui siamo giunti, io credo che bisogna premunirsi anche contro certe idee che si presentano a nome di libertà, le quali idee, invece di essere famulative alla libertà, la costringono, l'inceppano e ne fanno un monopolio ora a profitto di un potere, ora a profitto di un partito. Io credo che attualmente la vera linea che percorre la società è quella di lasciar il maggior esercizio e la maggior libertà d'azione agli individui, ai corpi e stabilimenti qualunque; è quella che il Governo s'impreca il meno possibile nei fatti altrui, fuori che per mantenerli nell'ordine e sotto la disposizione della legge. Ma quel volere colle idee del secolo passato oppure colle idee concentrative dell'impero francese venire a predicare una libertà per confiscarne un'altra, questo, o signori, mi richiama alla mente un detto arguto di Montesquieu, il quale diceva che la libertà è una così bella cosa, che quegli che l'ha, non solamente vuole averne la sua parte, ma cerca anche di prender quella degli altri.

Io credo che bisogna che la libertà sia tutelata largamente, che il Governo sia il meno possibile ostile ad essa, che le corporazioni abbiano vita propria, che cessino allora soltanto che facciano male, non già quando solo non facciano bene, perchè il giudizio del far male è giudizio che si appoggia a fatti positivi; il non far bene è un giudizio il quale si rimette facilmente all'arbitrio ed alle tendenze delle persone che giudicano.

Dovendo ripigliare la discussione interrotta da molti giorni, conviene che introduca il nome degli oratori.

Ora si rivolgeva il mio discorso al senatore Pinelli, il quale con molta autorità di dottrina, che egli sa di avere, ci rimprovera, anzi che criticare l'opinione che noi abbiamo sostenute nella nostra relazione; noi crediamo di averla sostenuta con una moderazione quale ci era imposta e dall'idea del nostro dovere accertato sufficientemente e dalla gravità della questione. Noi non abbiamo mai intro-

dotta una proposizione ardita, nè tanto meno abbiamo avuto, nè possiamo avere intenzioni insidiose; quello che noi abbiamo detto è esplicitamente il vero, e che fossero vere le nostre anticipate preoccupazioni di difficoltà lo dimostra la discussione che ebbe luogo.

L'onorevole senatore Pinelli ci oppose un passo del signor Savigny nel suo trattato del diritto romano; il passo fu con molto acume interpretato dall'onorevole oratore, solamente mi duole che il medesimo non abbia esposta tutta la teoria di Savigny, quella sulla quale noi potremmo fondarci.

Il Savigny riconosce il diritto di proprietà non rinvocabile, nè precario nelle corporazioni; poi distingue nelle corporazioni, vale a dire negli enti morali, quelli che sono non prodotti dal Governo, dagli stabilimenti pubblici che sono prodotti dal Governo, e distingue allora quanto al modo di togliere la personalità civile, che per le corporazioni le quali egli stesso Savigny dice che fanno parte i capitoli ed altri simili stabilimenti religiosi, non possono essere spogliati di questa personalità, salvo che vi siano cause gravi e motivi impellenti; che quanto poi agli stabilimenti pubblici l'azione del Governo è libera.

Dunque io invoco in appoggio della mia opinione contro quella dell'onorevole senatore Pinelli l'autorità stessa del trattato che egli ha preso ad appoggio.

Un'altra breve osservazione mi occorre di fare, e questa la ritengo per importante, perchè mi dorrebbe che l'onorevole senatore a cui rispondo, ed io, ci ponessimo in contraddizione.

Il senatore Pinelli ha detto che nell'articolo 1° dello Statuto il silenzio significa più della parola, o più chiaramente lo Statuto su questo proposito più significa per quello che non dice, che per quello che esprime.

Avrei da opporre forse qualche cosa a questo silenzio eloquente della legge, il quale mi pare un silenzio che conduce all'arbitrio.

Tuttavia mi restringo ad osservare, che nell'applicazione del principio a cui si riferiva l'onorevole senatore Pinelli, vale a dire che d'ogni autorità si spoglia implicitamente (prego il senatore Pinelli di volermi correggere se erro), l'articolo 2 del titolo preliminare del Codice civile, se cioè stesse che quest'articolo fosse abrogato, io dubiterei molto allora dell'autorità onde muovono le dimande del Ministero. Se il re non ha più diritto di protezione, autorità di ispezione, autorità di vigilanza come protettore della Chiesa, perchè lo Statuto non ne ha parlato; se tutto questo è stato abrogato, perchè lo Statuto non ne ha parlato, mi pare che allora saremmo in uno stadio di legislazione per cui converrebbe rifare molto di quello che si è già fatto, perchè non si può lasciare la società attuale, ne' suoi rapporti fra la Chiesa e lo Stato, in tale incertezza che non sia nè una definizione dei rapporti, nè una separazione assoluta.

È questo che voleva dire, perchè nulla, a mio senso, lo Statuto dice che quello che significa colle parole. Ma dove lo Statuto non ha parlato, la legislazione antecedente parla, provvede e deve essere osservata come se fosse contemporanea allo Statuto.

PINELLI. Domando la parola.

SCLOPIS. Vuol parlare subito? Intanto io mi riposerò alquanto.

PINELLI. Mi riservo di rispondere all'oratore quando abbia svolto per intero la materia sulla quale parla.

SCLOPIS. Ora dovrà pregare l'onorevole senatore Sic-

cardi d'onorarmi un istante della sua preziosa attenzione, sempre per correggere se dico male, se falso le espressioni, perchè, avendole prese di volo e controllate alla sfuggita nel foglio ufficiale, è facilissimo che io prenda abbaglio; io soprattutto sono tenero della verità, e lo prego per conseguenza di volermi far rientrare nel vero se mai, contro la mia volontà, me ne fossi scartato.

Il senatore Siccardi è stato ad un tempo storico e pubblicista. Storico franco, egli pennelleggiò con vivi colori, con quelle solenni e schiette parole che noi tutti ed io il primo fra tutti ammiriamo trascorse ad un'epoca passata.

Severo fu il suo giudizio, credo in gran parte fondato; forse troppo severo nel farlo, perchè dalla storia contemporanea, o signori, noi facciamo parte troppo vicina per essere giudici competenti e noi dobbiamo temere il giudizio, che verrà forse fra non molti anni pronunziato su queste nostre parole. Tuttavia io mi associo in gran parte alle considerazioni esposte dal signor Siccardi, che allora teneva posto distinto nel Ministero della giustizia, e deploro che non siasi allora operate quelle riforme che allora più facilmente che oggidì potevansi operare, perchè l'autorità più concentrata rendeva più spediti i mezzi di attuarle. Io non dubito che l'onorevole senatore crederà alla franchezza delle mie parole, poichè egli si rammenterà, essendo in luogo dove riuscivano queste proposte, egli si rammenterà come nel 1846, io avvocato generale del re nel magistrato d'appello supplicava, instava presso il Ministero, perchè si riformasse la giurisdizione ecclesiastica, perchè cessasse il privilegio del foro ecclesiastico. Questa domanda io faceva spontanea; io non era punto eccitato a farla. Questa domanda rimase senza risposta, o con risposta unicamente dettata dall'officiosità e dalla gentilezza delle persone a cui mi dirigevo.

Il senatore Siccardi, nella parte poi in cui viene a considerare la questione nei termini astratti è pubblicista e giureconsulto. Come pubblicista, tratta delle nostre relazioni colla Corte di Roma, ne prevede le conseguenze, ne anticipa i giudizi; come giureconsulto, determina la natura e i limiti della proprietà. Io lo seguirò in questo doppio arringo.

Il signor senatore Siccardi dispera della possibilità di un concordato con Roma e ne dispera per le cognizioni sue personali e lo studio che ha fatto in alcune circostanze e per il raffronto dello spirito delle nostre istituzioni colle tendenze della Corte romana.

Sopra di ciò sarò breve. Gli ultimi fatti di cui si fece parola in quest'aula nella seduta di ieri l'altro possono in qualche parte affievolire il fatto dell'anticipata impossibilità dichiarata di un accordo con Roma.

Non ci compete il diritto di trattare questa questione, non lo faremmo nemmeno quando ci competesse perchè non siamo ancora illuminati abbastanza bene.

È vero però che queste questioni le quali toccano interessi che non sono solamente di un paese, ma che si estendono per connessione diremo così di fibra intima governativa e popolare di un paese ad un altro, queste questioni appartengono ad un altro tribunale, l'opinione pubblica generale.

L'opinione pubblica in Europa ha costituito un tribunale il quale giudica inappellabilmente, è un prodotto della nostra civiltà, prodotto che arreca inmensi vantaggi. Quest'opinione pubblica determina i casi in cui i Governi hanno ragione d'insistere, determina i casi in cui i Governi debbono scegliere altre vie.

Per conseguenza a me non tocca di essere l'interprete di questa opinione, non essendo io che una infinitamente piccola frazione di essa e lascio quindi ad altri il giudizio.

L'onorevole senatore Siccardi ci parlò della proprietà, preoccupato mi pare dell'idea della doppia proprietà, della collettiva e della proprietà individuale, la quale non è nostra, e come ci ha insegnato il senatore De Margherita è un'importazione estera; preoccupato da questa idea delle due proprietà, egli fissa un punto e dice: c'è un tipo di proprietà, ed indica questo tipo in queste parole: *Ma, signori, per ben difendere la proprietà bisogna pigliarla quale essa è, quale Dio e la natura la fecero.*

Domando mille scuse all'onorevole senatore se non sono della sua opinione, ma io appartengo ad un'altra scuola e non posso accomodarmi a questa definizione.

Abbonderò forse in termini che paiono scolastici, ma che credo poi che non escano dal campo delle nostre discussioni.

Io non credo che la proprietà nel senso legale sia fatta da Dio, nè dalla natura; Dio ha dato gli elementi come ha dato gli elementi a tutto, la natura è la depositaria di questi elementi; la proprietà è un prodotto della società, è un prodotto della civiltà.

Io citerò l'autorità di persone che possono, credo, stare a confronto di quell'autorità sulla quale sicuramente riposa l'opinione del senatore Siccardi; credo questa discussione non inutile, perchè se veramente la proprietà non è che una creazione della società, allora quella distinzione che esiste tra la proprietà dell'individuo e la proprietà collettiva, sia data dalla natura, sia data dal corpo civile, cessa di esistere.

Vediamo le autorità (Puffendorf) (risalgo un po' indietro); la proprietà quale da noi s'invoca, secondo l'opinione di un pubblicista, che più profondamente forse d'ogni altro studiò questa materia.

Sotto il punto di vista legale, Puffendorf, è convenzionale: *proprietas rerum immediate ex conventione hominum tacita aut expressa profluit.* (De J. R. et G., lib. IV, cap. 4°)

Dirò con Bentham: *la propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble.* Dirò col presidente Montesquieu, *que la loi civile est le palladium de la propriété.* Dirò infine colla scuola moderna, la più viva, la più animata, e per risalire all'origine primitiva: *la propriété c'est l'homme, oui, mais l'homme civilisé.* È l'uomo colla sua industria, ma colla sua industria protetta, governata, diretta dalla legge civile; senza legge civile non è proprietà riconosciuta, legale. Il prodotto non è che quale l'autore stesso lo determina. In Francia ci può essere una doppia proprietà. Da noi la legge civile non ne ha riconosciuta che una, il derivarne un'altra sarebbe un fare contro la legge.

Per non abusare dei preziosi momenti del Senato, andrò di volo all'ultima difficoltà che per me si è mossa per l'opinione del senatore Siccardi, ed è quella del vero concetto dell'articolo 29 dello Statuto.

Egli dice:

« Ecco il mio modo di vedere a questo riguardo:

« Lo Statuto menzionò tutte le proprietà, ma non le confuse, non sovvertì, non volle sovvertire l'indole propria e speciale di ciascuna di esse, le rese tutte inviolabili; e per ciò appunto, o signori, finchè l'esistenza civile di un corpo morale non è legittimamente revocata, le proprietà appartenenti a quel corpo godono di tutte le guarentigie che sono compartite alla proprietà individuale. »

Qui ricorre la difficoltà che noi non possiamo riconoscere differenza tra proprietà individuale e proprietà collettiva: qui sorge un'altra difficoltà, la difficoltà tratta dall'articolo 25 del Codice civile che assegna l'esercizio, la competenza dei diritti civili, in virtù dei quali si possiede, si acquista e si mantiene, ed è dato egualmente ai comuni, alla Chiesa, come agl'individui, come allo Stato.

Per conseguenza io credo che l'articolo 29 dello Statuto stia in termini precisi a comprendere ogni qualunque violazione possibile di proprietà. È vero che vi sono degl'individui che muoiono non di morte naturale e dimettono la loro proprietà; ed è questo il caso della soppressione della personalità giuridica data ad un ente morale; ma questo caso di estinzione di persone non è da confondersi col diritto di proprietà: altro è il titolo del diritto che si esercita, altro è la qualità e l'esistenza dell'uomo che ritiene quel diritto.

Dopo l'onorevole senatore Siccardi sorse a parlare, se mal non mi appongo, l'onorevole senatore Gioia. Col senatore Gioia non avrò che poche parole a scambiare, perchè egli si è messo su un terreno dal quale io rifuggo, sul terreno che non è terreno legislativo, è un terreno diplomatico, un terreno di rappresaglia. Egli parla di rispondere con una solenne protesta ad un'incredibile provocazione. Io non comprendo come questi pensieri, come queste parole possano introdursi in una queta e tranquilla discussione di diritto, di proprietà, di possesso, di qualità di persone.

Non credo che nessun legislatore, quando avesse in cuore questo risentimento, potrebbe mai tranquillamente prendere un partito decisivo: dovrebbe soprassedere. Cosa facciamo noi, signori? Noi facciamo la parte di giudici: esaminiamo le ragioni e decidiamo nella nostra coscienza. Come? Se uno mi ha fatto un torto, io non guarderò al diritto che abbia altri, che io debbo proteggere, per rispondere al torto che a me si è fatto?

Signori, io declino dall'entrare in quest'arringo di discussione, il quale io non credo compatibile colla qualità del soggetto, delle circostanze e colla posizione del Senato.

GIOIA. Domando la parola.

SCLOPIS. Parli pure.

GIOIA. A suo tempo.

SCLOPIS. Parli pure adesso: mi fa grazia.

GIOIA. Parlerò domani, allorchè venga il mio turno, standomi a cuore di sentir prima l'onorevole senatore svolgere sino al fine le sue idee, e d'altronde l'ora è già troppo tarda. Ma per intanto non posso non notare che le idee sopra cui caddero le censure dell'onorevole conte Sclopis non fanno veramente che la parte preambola del mio discorso, e che il mio discorso trattò, e trattò, credo, con qualche sviluppo la questione legale, la quale non ho niente affatto trascurata.

SCLOPIS. Credo di avere riferito esattamente le parole del senatore Gioia; non ho avuto il tempo di leggere il suo discorso: so che il senatore Gioia incominciò dicendo che se si fosse solamente trattato di corporazioni religiose, le avrebbe abbandonate facilmente alla sorte, considerandole come enti decrepiti che conveniva lasciar morire in pace, ma che la questione politica lo preoccupava. Egli era nel suo diritto: ognuno esprime le cose secondo il suo modo di vedere. Io credo di essere nel mio quando dico che non posso impedire che mi faccia impressione che si mantenga una consociazione di queste idee, le quali sono al di fuori del circolo della nostra discussione. Questo è il mio solo

pensiero, questo credo sia appoggiato in fatto a quanto disse l'onorevole senatore Gioia.

La deduzione della porzione di discorso da lui fatto posteriormente, nel quale paragonò i conventi a colonie estere, circa i quali entrò in vari sviluppi economici, non tocca più a me esaminarle, nè mi propongo di confutarle, perchè, come diceva già, il mio compito non è che sostenere la parte della relazione in cui io ebbi l'ufficio di relatore, e per conseguenza non è che la pura questione legale di diritto civile e costituzionale.

Alcune cose mi occorrerebbe ancora aggiungere per rispondere ai due onorevoli oratori che presero ultimi la parola nella seduta di ieri l'altro e d'oggi, cioè agli onorevoli senatori Persoglio e Frascini. Al senatore Persoglio ha risposto il senatore De Margherita, e credo che abbia risposto perentoriamente.

Avverto soltanto che, se ben ritengo le espressioni del signor senatore Persoglio nel dubitare che lo Statuto avesse una forza imperativa speciale in quelle disposizioni di diritto civile che si prendono alla giornata, mi pare ne induca che lo Statuto in questa parte non aveva in effetto efficace diritto.

PERSOGLIO. Ho detto che era una legge di diritto civile.

SCLOPIS. E che dunque come legge politica non aveva che fare.

A questo risponderò unicamente con un aforismo, col l'aforismo di Bacone che *ius privatum sub tutela iuris publici latet*.

Tutto il nostro diritto civile è raccomandato allo Statuto. Questo nesso tra le due legislazioni nei paesi costituzionali è una necessità, e non si può mai dividere la parte principale politica, che è la parte viva, la quale protegge e difende, non si può mai dividerla, dico, dalla parte operativa che è nel diritto civile.

Le parti del nostro Codice civile che sono d'accordo collo Statuto si debbono mantenere; se ve ne fossero di quelle che ne siano discordi, pregherei l'onorevole ministro guardasigilli di proporre al più presto l'abrogazione.

Quanto all'onorevole senatore Frascini, egli è con noi in gran parte aderente: solamente si discosta dalla nostra opinione nel credere che si dovesse, senza quella gravità di cause che noi crediamo necessaria, far procedere all'estinzione di questi corpi morali.

Egli parlò delle sue convinzioni personali, delle notizie

che aveva ricevuto particolarmente. Io non mi fermerò su questo, perchè altrimenti sarebbomi dei contrapposti da non terminare più mai, perchè tutti abbiamo delle notizie raccolte.

Ma egli aggiunse che, poichè da noi si diceva che una corporazione dannosa o meno utile si sarebbe dovuta sopprimere, perchè non si sarebbe fatto adesso quello che si farà poi a capo di qualche tempo?

Io distinguo tra il minor bene ed il danno; quando c'è danno, allora la società deve sopprimere; quando non c'è altro che un minor bene, una minore utilità, la quale, a confronto del maggior bene che si potrebbe ottenere, è danno, ma danno relativo, allora non v'è più questo dovere; che anzi non c'è più questo diritto, perchè, ripeto, le condizioni della nostra libertà attuale vogliono che il Governo non s'introduca nella vita nè dei corpi civili, nè degli individui; vogliono che abbia luogo la maggior libertà di azione a tutti.

Quel Governo che si costituirebbe in un gran concentratore, in un gran modificatore, a poco a poco si metterebbe sulla via di diventare o anarchista o tiranno.

Non occorre che io impieghi più parole, o signori; vi ringrazio dell'indulgenza colla quale mi avete ascoltato; mi riservo di replicare a quelle osservazioni che mi si proporranno nella discussione ulteriore, perchè, secondo l'uso introdotto nella nostra Camera, i commissari ordinariamente prendono gli ultimi la parola.

Io insisterò unicamente che il solo rispetto alla legge civile, il solo interesse del Governo civile, dico di più, il solo interesse di quella che io credo causa della vera libertà ci mossero a prendere le conclusioni che difendiamo. Io credo che attualmente nelle condizioni dei popoli, al grado di civiltà in cui noi siamo entrati, un'altra via dobbiamo correre rispetto a queste materie che non è quella che ci potrebbe essere suggerita o dalle esuberanze del dispotismo di Giuseppe II o dalle ispirazioni malaugurate della Costituzione del novantuno.

PRESIDENTE. Invito il Senato a voler domani radunarsi negli uffizi al mezzo tocco per l'esame delle due leggi di cui si sono questa mane distribuiti gli stampati, ed al tocco in seduta pubblica pel seguito della discussione generale della legge sulla soppressione di corporazioni religiose, ecc.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.